

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

324° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 9 GIUGNO 1998

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	13
3 ^a - Affari esteri	»	22
7 ^a - Istruzione	»	26
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	32
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	35
10 ^a - Industria	»	41
11 ^a - Lavoro	»	52
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	58

Commissione speciale

Materia d'infanzia	<i>Pag.</i>	64
--------------------------	-------------	----

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	72
-------------------------------	-------------	----

Organismi bicamerali

RAI-TV	<i>Pag.</i>	80
Informazione e segreto di Stato	»	82

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	83
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	88
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	91

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	92
---------------------------	-------------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 9 GIUGNO 1998

267^a Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE

Intervengono il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01^a, 0099^o)

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono osservazioni, è inserito all'ordine del giorno delle successive sedute, in sede consultiva, lo schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di approvazione e rilascio dei pareri da parte dei Ministeri vigilanti delle delibere assunte dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge n. 59 del 1997.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2934) Disposizioni in materia di giustizia amministrativa

(2912) BESOSTRI ed altri. – Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti

(3179) LO CURZIO ed altri. – Nuove norme sul processo amministrativo
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 aprile 1998 e rinviato nella seduta del 6 maggio 1998.

Il relatore PELLEGRINO ricorda che la Commissione ha da ultimo svolto una serie di audizioni a carattere informale sull'argomento, acquisendo valutazioni complessivamente positive. Perplessità sono state formulate dai rappresentanti dei magistrati dei TAR in merito all'articolo 4 del disegno di legge n. 2934 e riserve ancor maggiori sono state espresse a proposito dell'articolo 5. La preoccupazione prevalente concerne la formulazione della disposizione, che allo stato non sembra sfuggire a possibili censure di legittimità costituzionale. In merito alla composizione del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa si è assistito ad una netta divaricazione di giudizi da parte di magistrati dei TAR e del Consiglio di Stato, con i primi che reclamano l'osservanza di un criterio di maggior equilibrio. Attende quindi di conoscere gli intendimenti del Governo, essendo ipotizzabile disgiungere tale ultima questione e propone infine che la Commissione stabilisca un termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il senatore BESOSTRI auspica che, qualora si addivenga allo stralcio dell'articolo 8, le due iniziative possano procedere in parallelo. Si tratta inoltre di valutare se, anziché introdurre ulteriori riti accelerati per materie determinate, non sia preferibile favorire l'accelerazione del processo amministrativo nel suo insieme. Occorre infine considerare se questa possa essere la sede più opportuna per introdurre alcune cautele da più parti invocate, dopo la soppressione di numerosi controlli di legittimità.

Il senatore PASTORE, richiamandosi all'audizione del professor Tesauo, Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, osserva che le funzioni svolte dalle autorità indipendenti sono tra di loro eterogenee. Per l'Autorità appena indicata si potrebbe ritenere non applicabile l'articolo 113 della Costituzione, considerando questa figura attuativa di una normativa comunitaria.

Il senatore MARCHETTI si dichiara contrario ad adottare una decisione di sostanziale rinvio della riforma del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.

Il ministro BASSANINI rileva che il Governo è interessato ad introdurre misure di snellimento del processo amministrativo, aspetto che rappresenta il contenuto fondamentale del disegno di legge n. 2934, per quanto sia opportuno procedere anche alla riforma della composizione del Consiglio di Presidenza. Sono infatti concreti i rischi di paralisi di questo organo. Auspicando pertanto un *iter* accelerato del disegno di legge stesso, riguardo all'articolo 5, ritiene che si possono ricercare formulazioni più appaganti, idonee a superare le perplessità segnalate, ovvero si può rinviare ad altra occasione la questione, se ciò dovesse essere di ostacolo al prosieguo. Suggestisce quindi di procedere nell'esame degli articoli e degli eventuali emendamenti per verificare in quella sede se sia possibile pervenire a soluzioni migliorative. Ricorda che il significato dell'iniziativa del Governo è stato modificato dalle difficoltà che

incontra il processo di riforma costituzionale ed assicura che il Governo è aperto ai contributi che dovessero emergere in sede parlamentare.

Il relatore PELLEGRINO ritiene che sono state da ultimo introdotte nell'ordinamento numerose innovazioni legislative aventi molteplici ricadute nel campo della giustizia amministrativa. Si potrebbe quindi sostenere l'opportunità di una pausa di riflessione onde verificare gli effetti delle modifiche così apportate, limitandosi ad approvare soltanto quelle regole che siano state già canonizzate dalla giurisprudenza. Ad esempio appare opportuno verificare le conseguenze dell'introduzione dei riti speciali e della prossima devoluzione al giudice ordinario delle controversie in materia di pubblico impiego. Rispetto alla composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, a suo avviso, occorre in ogni caso pervenire ad una disciplina di carattere transitorio, in vista di una possibile unificazione dei ruoli dei giudici amministrativi, beninteso facendo salve le posizioni esistenti. Trattandosi infine di introdurre variazioni ad un tessuto normativo piuttosto complesso, suggerisce di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 23 giugno.

Il ministro BASSANINI dichiara che il Governo non si oppone a un orientamento che si limiti a recepire soltanto le modificazioni più largamente condivise, a condizione però che i tempi di esame parlamentare siano rapidi. Non sarebbe invece d'accordo se l'*iter* dovesse subire rallentamenti, anche in presenza di innovazioni di portata limitata.

Il presidente VILLONE osserva che la materia della riforma della composizione del Consiglio di presidenza potrebbe essere stralciata ed analoga sorte potrebbe ricevere l'articolo 5. A questo proposito lo strumento legislativo dovrebbe essere perfezionato in relazione alla diversità delle autorità indipendenti operanti nell'ordinamento.

Il senatore BESOSTRI ritiene che attraverso gli emendamenti presentati si potrà verificare il grado di consenso della Commissione. La situazione del processo amministrativo appare comunque così delicata che anche innovazioni circoscritte devono essere attentamente valutate. Ribadisce inoltre le proprie riserve sullo stralcio dell'articolo 8.

Il relatore PELLEGRINO rileva che alcuni giorni per la presentazione degli emendamenti rappresentino ben poca cosa rispetto ai tempi, purtroppo ben più prolungati, di funzionamento della giustizia amministrativa.

Il ministro BASSANINI rinnova la propria raccomandazione in favore di un *iter* accelerato.

Il senatore MARCHETTI sostiene che anche la riforma del Consiglio di presidenza ha riflessi sul funzionamento complessivo della giustizia amministrativa.

Si conviene infine di fissare a martedì 23 giugno il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2934 ed il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa e dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato

(303) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **COSTA.** – *Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione*

(341) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **DIANA Lino.** – *Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione*

(432) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **GERMANÀ ed altri.** – *Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione*

(658) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **PEDRIZZI ed altri.** – *Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione*

(2452) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **PIERONI.** – *Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore PASTORE esordisce affermando che l'approccio meno indicato per affrontare le problematiche poste dai disegni di legge in esame sarebbe quello storico-revisionista, consistente nel rimettere in discussione le ragioni della introduzione nel sistema costituzionale di una norma quale quella contenuta nella XIII disposizione transitoria e finale. Su tale tema già molto si è detto in sede di dibattito nell'altro ramo del Parlamento, sia in Commissione sia in Aula e molto ancora si dirà: egli non intende, come relatore, aderire all'una o all'altra delle tesi in campo, ma assume la funzione e la responsabilità di individuare ragioni comuni a sostegno dell'iniziativa legislativa come pure alla proposta di eventuali correzioni.

Ciò non significa che l'analisi storica debba restare fuori dall'esame, ma senza formulare giudizi sulla monarchia sabauda, appoggiando la tesi di chi giudica l'azione politica di Casa Savoia con riferimento al solo periodo fascista (con attribuzione di incontestabili responsabilità in ordine all'avvento del fascismo ed alla sua trasformazione in regime, all'entrata in guerra, alla promulgazione delle leggi razziali, al disastro dell'8 settembre) ovvero a favore delle tesi di chi valuta la monarchia sabauda in un contesto storico più ampio, in un arco di tempo di più vasto respiro, dando atto alla *ex casa* regnante di aver consentito la nascita in Italia dello Stato nazionale e costituzionale, dell'affermarsi dello stato di diritto e di un sistema

parlamentare rappresentativo, divenuto col tempo compiutamente liberale e democratico.

Egli si propone invece di ricostruire sommariamente il quadro nel quale si inserisce l'approvazione della XIII disposizione, ricordando quindi le ragioni storico-politiche, le fondamenta e gli effetti giuridici della norma, le motivazioni d'opportunità che spingono a volerne l'abrogazione, gli strumenti tecnici per attuare tale finalità.

Osserva, quindi, che negli ordinamenti moderni l'esilio rappresenta, indubbiamente, un tipo di sanzione estremamente rara. Storicamente la misura dell'esilio è stata applicata o come reazione dell'ordinamento al compimento di veri e propri reati ovvero per ragioni d'opportunità politica, al fine cioè di impedire la turbativa che un certo soggetto o una certa categoria di soggetti potesse determinare nell'unità e armonia di una collettività; in questa seconda ipotesi, quindi, non ricorre alcun comportamento illecito e l'esilio viene comminato senza procedere ad alcuna verifica processuale, ancorchè svolta da un giudice pilotato e parziale. A tale seconda accezione di sanzione va riferita la norma contenuta nel secondo comma della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, norma che pronuncia una condanna politica, non una condanna giudiziaria.

Vale però la pena di ricordare il clima in cui maturò tale disposizione, che fortemente influenzò i costituenti i quali, dopo il contestato esito del *referendum* istituzionale e il messaggio indirizzato agli italiani dal re depresso nell'abbandonare il suolo nazionale, vedevano profilarsi chiaramente la minaccia di una guerra civile o, nella migliore delle ipotesi, un periodo di eccezionale instabilità politico-istituzionale; e certamente tale è la ragione di un testo normativo, estremamente severo e rigoroso, che non contiene alcun termine di efficacia, come peraltro proposto con un emendamento non accolto diretto a limitare l'esilio alla terza generazione.

La XIII disposizione non contiene solo la sanzione dell'esilio comminata agli *ex re*, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi, ma stabilisce anche che «I membri ed i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici nè cariche elettive»; nel terzo comma poi avoca allo Stato i beni esistenti nel territorio nazionale degli *ex re* di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi e commina la nullità degli atti di disposizione di tali beni compiuti dopo il 2 giugno 1946.

Già al momento della sua approvazione, emerse il carattere eccezionale della norma, che urtava numerose disposizioni costituzionali: sono stati citati, da varie fonti e, per lo più, in occasione di dibattiti ed interventi occasionali sul tema, gli articoli 2 (che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo), 3 (che sancisce il principio di eguaglianza), 4 (che riconosce il diritto al lavoro), 16 (che attribuisce il diritto di soggiornare e circolare nel territorio nazionale), 17 (che riconosce il diritto di riunione), 18 (che garantisce il diritto di associazione), 21 (che tutela il diritto di manifestazione del pensiero), 33 (in materia di libertà di insegnamento), 36 (in ordine al diritto ad una retribuzione equa e sufficiente), 41 (che sancisce la libertà economica), 42 (che tutela il diritto di proprietà),

48 (che disciplina l'elettorato attivo), derogati in senso sfavorevole per i membri di Casa Savoia, ovvero gli articoli 24 (diritto alla difesa) e 52 (servizio militare di leva), derogati invece, questi, in senso favorevole per Casa Savoia.

Autorevoli interpreti, a sostegno della scelta costituzionale, hanno appoggiato la tesi di una «autorottura costituzionale», con ciò volendo sottolineare non solo il carattere speciale della XIII disposizione ma anche la sua sostanziale coerenza con la Costituzione della quale rappresenterebbe una conferma, un rafforzamento, in quanto finalizzata a realizzare uno strumento di difesa di valori costituzionali fondamentali, tra i quali primeggia la forma repubblicana, così come enunciato dall'articolo 1 («L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro») e sancito nell'articolo 139 («La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale»).

Ma proprio il collegamento a un periodo storico definito, a fronte di valori costituzionali che hanno avuto e hanno ancora un respiro pluri-generazionale, ha accentuato l'eccezionalità della norma, sia a causa di una evoluzione giuridica di rilevanza anche costituzionale che non può essere ignorata, sia per il maturare sempre più forte, negli ambienti politici e giuridici come nell'opinione pubblica, della consapevolezza della natura necessariamente «transitoria» della XIII disposizione.

Sotto il primo profilo, occorre ricordare l'articolo 3 del Protocollo addizionale n.4 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che così testualmente recita: «Nessuno può essere espulso, mediante provvedimento individuale o collettivo, dal territorio dello Stato di cui è cittadino» (par. 1) e «Nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino» (par. 2), vigente anche per l'Italia e in stridente contraddizione con la XIII disposizione, tant'è che l'Italia ha dovuto depositare presso il segretariato generale del Consiglio d'Europa, una dichiarazione in base alla quale «Il paragrafo 2 dell'articolo 3 non può fare ostacolo all'applicazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione italiana concernente l'interdizione all'entrata e al soggiorno di certi membri della Casa Savoia sul territorio dello Stato».

Quanto alla normativa comunitaria, essa sancisce la libera circolazione dei cittadini di tutti gli Stati membri sul territorio dell'Unione europea, mentre vi sono anche i principi e i meccanismi operativi che discendono dall'adesione al trattato di Schengen, per cui riesce contraddittorio sostenere ed applicare il divieto di rimpatrio a cittadini che dimorano legittimamente nel territorio di un altro Paese aderente all'Unione europea e, ancor più, ad un Paese aderente al trattato di Schengen.

Il relatore ricorda, inoltre, che un'interpretazione evolutiva del contenuto della XIII disposizione è stata adottata in materia elettorale dalla commissione elettorale mandamentale di San Giovanni Valdarno, il 2 novembre 1983: tale commissione ha ritenuto che l'articolo 77 del codice civile, che fissa al sesto grado la rilevanza giuridica del rapporto di parentela, abbia tacitamente abrogato, per quanto riguarda la nozione di famiglia reale, il regio decreto 1 gennaio 1890 restringendo al sesto grado la parentela giuridicamente rilevante; in conseguenza di ciò, il duca

Amedeo d'Aosta, parente di primo grado dell'ultimo re, non rientrava tra i membri e discendenti di casa Savoia indicati nel primo comma della XIII disposizione.

Come pure è opportuno ricordare, secondo il relatore, che in un parere espresso il 10 dicembre 1987, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha sostenuto che la vedova dell'ex re Umberto II non doveva più ritenersi colpita dal divieto di ingresso e soggiorno di cui al secondo comma della disposizione in esame, in quanto non era più da ritenersi «consorte» del medesimo.

Sotto il secondo profilo, che vede affermata l'opinione della intrinseca transitorietà della XIII disposizione, si può ricordare come i più recenti, anche se rari, commenti della dottrina giuridica a tale norma hanno ancor più sottolineato la natura eccezionale della disposizione, il suo sostanziale radicamento storico in un periodo irripetibile e quindi la mancanza di un «adeguato riscontro in una *ratio* idonea a giustificarla» nel tempo presente, la sua natura di «*vulnus*» all'impatto costituzionale, di vera e propria «devianza costituzionale», invocando alcuni, da parte della Corte costituzionale, una interpretazione autentica tale da affermare la necessità di una «autolimitazione» dell'efficacia della disposizione al fine di far cessare la «patologica contrarietà al sistema costituzionale».

Ma interpretazioni, ancorchè autorevoli, dirette a sostenere la natura temporanea del divieto, erano e sono tuttora destinate al fallimento, come quella che ha proposto di ritenere la norma limitata e quindi applicabile ai soli discendenti nati al momento dell'approvazione della norma stessa (al contrario di quanto è avvenuto ad esempio in Austria, ove la Suprema Corte amministrativa ha interpretato la norma sull'esilio degli Asburgo in senso restrittivo, ritenendola limitata appunto ai soli discendenti nati al momento dell'entrata in vigore della legge). Tesi questa non accolta nel parere del Consiglio di Stato del 10 dicembre 1987, dianzi menzionato, nel quale si respingeva quanto sostenuto in dottrina, per cui i soggetti nati dopo l'entrata in vigore della Costituzione non dovessero considerarsi colpiti dai divieti della XIII disposizione. Il testo della XIII disposizione ed i lavori preparatori, come ricordato, non lasciano dubbi in proposito.

Va sottolineato, peraltro, come le ragioni di conservazione della XIII disposizione non sono più esistenti, a meno di non voler ammettere che la Repubblica corre il pericolo di una restaurazione monarchica, peraltro necessariamente violenta stante il disposto dell'articolo 139 della Costituzione.

Esemplari, in proposito, appaiono non solo la vicenda della giurisprudenza austriaca, già ricordata, ma anche quella della abrogazione di una analoga normativa rimasta in vigore in Francia fino all'indomani della seconda guerra mondiale e cancellata dall'ordinamento una volta verificato il venir meno delle ragioni della sua sopravvivenza.

Giustificabile politicamente e storicamente necessaria agli albori della Repubblica, dopo 50 anni la norma mostra tutta la sua natura di «privilegio odioso» e, soprattutto, se conservata, proclamerebbe una sfiducia aperta verso la tenuta delle istituzioni repubblicane.

La sua conservazione comporterebbe il perpetuarsi di un grave *vulnus* allo stato di diritto ed alla normativa internazionale ed europea, ma soprattutto suonerebbe come una dichiarazione di debolezza dello Stato democratico.

La sua abrogazione determinerebbe il ripristino delle ragioni del diritto e soprattutto rappresenterebbe un atto di giustizia non tanto nei confronti di casa Savoia ma nei confronti della storia di questi 50 anni di vita repubblicana durante la quale, con tutte le difficoltà, contraddizioni, errori del caso, comunque si sono affermati nelle istituzioni e, quel che più conta, nella coscienza dei cittadini, i valori costituzionali.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati è il frutto della convergenza di più proposte di legge di origine parlamentare e di un disegno di legge d'iniziativa governativa; anche in Senato sono stati presentati diversi disegni di legge, tutti eredi di numerose iniziative parlamentari di precedenti legislature, che non hanno avuto la fortuna di approdare in Aula. Così come quelli della Camera, anche i testi del Senato si muovono in direzioni parzialmente diverse, prevedendo l'abrogazione del solo secondo comma, oppure l'abrogazione dei commi primo e secondo o un termine di efficacia dei primi due commi, fissandolo al 2 giugno 1998. Il testo approvato dalla Camera dei deputati (2941) stabilisce che i primi due commi della XIII disposizione esauriscano i loro effetti a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Nessuno dei disegni di legge in esame prevede l'abrogazione dell'intera XIII disposizione, come invece proposto ma non accolto alla Camera. Il problema circa l'opportunità di intervenire solo sui primi due commi della XIII disposizione e quindi l'inopportunità di abrogare il terzo comma, è stato affrontato e risolto dai deputati in quanto, se è pur vero che il terzo comma ha ormai esaurito i propri effetti (avocazione allo Stato dei beni dei Savoia e nullità degli atti di disposizione compiuti dopo la proclamazione della Repubblica), è altrettanto vero che la sua formale cancellazione potrebbe comportare effetti giuridici non previsti e non prevedibili, mentre il suo mantenimento nulla aggiungerebbe o toglierebbe alle situazioni ormai definitivamente consolidate. Infatti, mentre la sanzione della privazione dell'elettorato attivo e passivo e quella dell'esilio hanno in comune il carattere della continuità nel tempo, della durata, la sanzione di cui al primo comma ha efficacia istantanea e definitiva.

Il disegno di legge n. 303 – così come proponeva il testo governativo presentato alla Camera, che suscitò notevoli polemiche – si limita a disporre l'abrogazione del secondo comma, lasciando invariati gli altri due commi, in particolare il primo, con la conseguenza che i Savoia potrebbero rientrare in Italia ma non esercitare i diritti di elettorato attivo e passivo loro vietati, con ciò contraddicendo sia allo spirito che dovrebbe animare la riforma (cessazione dello stato di eccezionalità, recupero dell'applicazione dei principi costituzionali internazionali ed europei) sia alla funzione della riforma stessa (restituzione della pienezza di *status* ai discendenti di Casa Savoia e loro equiparazione a pieno titolo a tutti gli altri cittadini italiani).

Il disegno di legge n. 2941, come pure il n. 2452, in luogo dell'abrogazione, dispongono l'inserimento nella XIII disposizione, limitatamente ai primi due commi, di un termine di efficacia, fissato al 1 gennaio 1998 nel primo e al 2 giugno 1998 nel secondo.

La fissazione di un termine di efficacia, in luogo della mera abrogazione, è stata preferita dei deputati soprattutto per ragioni politiche: si è temuto che l'abrogazione rivestisse un significato di perdono, di revisione del giudizio politico che la XIII disposizione sottendeva e sottende, della rimozione della memoria storica che la materiale cancellazione della norma dai testi normativi potrebbe comportare.

Per una felice combinazione, forse non del tutto consapevole, le ragioni politiche si conciliano compiutamente, a suo avviso, con quelle giuridiche: la intrinseca transitorietà della disposizione in esame e la necessità di una limitazione nel tempo della sua efficacia. Non può sfuggire, inoltre, la diversa efficacia giuridica che si ricollega alla fissazione di un termine di vigenza rispetto all'abrogazione pura e semplice anche se, probabilmente, non ne scaturirà alcun effetto pratico.

Si può pienamente condividere, pertanto, la scelta operata dalla Camera dei deputati, sia sul piano politico che su quello giuridico.

Quale ultimo nodo da sciogliere, occorre stabilire il termine finale di efficacia dei primi due commi, scegliendo tra il 1 gennaio 1998 e il 2 giugno 1998 o, ancora, un altro termine, tale da evitare, come avverrà se si sceglieranno le due date proposte, la indicazione di un termine che sia già trascorso allorchè la legge sarà stata definitivamente approvata.

Al relatore non appare stravagante la fissazione di un termine finale già trascorso; il valore simbolico delle date proposte è evidente, ma è anche rilevante sul piano giuridico: si tratta di introdurre una norma più favorevole rispetto alla disciplina vigente, cosicchè una retrodatazione degli effetti della riforma non presenta particolari controindicazioni giuridiche nè può condurre ad applicazioni abnormi della nuova normativa se non in senso del tutto coerente con la volontà riformatrice del legislatore.

D'altro canto, l'obiettivo di recuperare nella materia una disciplina aderente al sistema costituzionale è divenuto, dopo 50 anni, sempre più urgente e mal si concilierebbe con esso un ulteriore ritardo.

Per queste stesse ragioni ed anche perchè la data del 1 gennaio 1998 assume un significato simbolico maggiore, il relatore non ritiene opportuno modificare la data in quella del 2 giugno 1998.

Si apre la discussione generale.

Il senatore SPERONI condivide in gran parte le valutazioni esposte dal relatore, ma dissente dalla qualificazione della XIII disposizione esclusivamente come transitoria e non piuttosto come finale. D'altra parte, a suo avviso tra le norme costituzionali non può esservi una gerarchia di importanza o di prevalenza, mentre la citazione di un indirizzo interpretativo formulato da una commissione elettorale mandamentale non appare decisiva.

Egli si dichiara favorevole, comunque, all'abrogazione della XIII disposizione, che contraddice l'Accordo di Schengen e il Trattato dell'Unione europea. Quanto alla Casa Savoia, le si deve attribuire anzitutto la responsabilità storica di aver realizzato l'unità dell'Italia, avendo invaso la Lombardia, allora appartenente ad altro Stato sovrano e avendo sostanzialmente venduto il proprio territorio patrio, appunto la Savoia. Nondimeno, poichè le colpe dei padri non devono ricadere sui discendenti, egli conferma l'opportunità di abrogare la XIII disposizione. Invita, quindi, a non usare in sedi istituzionali alcun appellativo nobiliare, stante il disposto della XIV disposizione transitoria e finale, che nessuno ha ancora proposto di abrogare. In proposito, lamenta che l'emittente radiotelevisiva pubblica faccia largo ricorso proprio agli appellativi nobiliari.

Il senatore ROTELLI domanda, per chiarimento procedurale, in quale forma egli potrà esporre una tesi opposta a quella sostenuta dal relatore.

Il presidente VILLONE risponde che in sede di discussione generale potranno essere espresse tutte le opinioni del caso, mentre nella fase conclusiva dell'esame potrà essere annunciata, se ritenuto opportuno, una eventuale relazione di minoranza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
(A007 000, C01^a, 0099^o)

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute previste per mercoledì 10 giugno e giovedì 11 giugno è integrato con l'esame in sede consultiva su atti del Governo dello schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di approvazione e rilascio pareri da parte dei Ministeri vigilanti delle delibere assunte dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 9 GIUGNO 1998

297ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
CIRAMI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Ayala e per l'interno Sinisi.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia

(1927) VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia

(1976) LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia

(2843) CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 giugno 1998.

Si prosegue nell'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 8 del disegno di legge n. 2207 assunto come testo base.

Il relatore FOLLIERI esprime parere favorevole sull'emendamento 8.6 e parere contrario sugli emendamenti 8.7, 8.8 e 8.9.

Il sottosegretario SINISI concorda con il parere del relatore sugli emendamenti 8.6, 8.7, 8.8 e 8.9 sottolineando, con riferimento alle ultime tre proposte emendative, che nella prassi si provvede per lo più con cadenza annuale alle verifiche per la modifica o la revoca delle misure dei programmi di protezione: appare però opportuno che la previsione normativa sul punto garantisca un certo

grado di elasticità, al fine di tener conto di situazioni anomale o eccezionali.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 8.3, il senatore MILIO, dopo interventi del relatore FOLLIERI e del presidente CIRAMI, dichiara che non intende accogliere l'invito al ritiro di tale emendamento formulato dal sottosegretario Sinisi nella precedente seduta.

Posto ai voti, l'emendamento 8.3 è quindi respinto.

Il senatore VALENTINO raccomanda l'approvazione dell'emendamento 8.4, evidenziando come esso sia volto a sostituire la formulazione del comma 2 dell'articolo 13-quater introdotto dall'articolo 8 al fine di ridurre il margine di discrezionalità che verrebbe altrimenti lasciato alla Commissione centrale per quanto riguarda i profili della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione.

Il senatore GRECO annuncia il voto favorevole sull'emendamento 8.4 e sottolinea l'eccessiva genericità del testo proposta per il comma 2 dell'articolo 13-quater.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 8.4 e 8.5.

Il senatore BERTONI fa proprio l'emendamento 8.6 che dovrebbe essere dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente e che, posto ai voti, viene approvato.

Messo in votazione è, quindi, respinto l'emendamento 8.7.

Dopo un intervento del senatore GRECO, il senatore VALENTINO ritira l'emendamento 8.8 cui aggiunge la propria firma e al quale dichiarano di aderire anche i senatori BUCCIERO, BATTAGLIA e Antonino CARUSO.

Il senatore RUSSO annuncia il voto contrario sull'emendamento 8.9 evidenziando che, se venisse approvato, la formulazione del comma 4 dell'articolo 13-quater introdotto dall'articolo 8 in esame risulterebbe contraddittoria con la formulazione del comma 3.

Posto ai voti, l'emendamento 8.9 viene respinto.

È quindi approvato l'articolo 8 come emendato.

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 12.0.1 limitatamente alla parte corrispondente alle parole «delle speciali misure di protezione e».

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il presidente CIRAMI dispone l'accantonamento dell'emendamento 9.1 in quanto correlato all'emendamento 1.1, accantonato nella seduta pomeridiana dell'8 aprile 1998.

Il senatore MILIO illustra l'emendamento 9.2, rilevando come la soppressione della possibilità di far ricorso agli impieghi finanziari non ordinari autorizzati, a norma dell'articolo 17 del decreto-legge n. 8 del 1991, dal Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza corrisponde ad una esigenza di trasparenza che appare sempre più fondamentale nelle problematiche relative alla gestione dei pentiti.

Dopo che il senatore GRECO e il senatore BATTAGLIA hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 9.2, il relatore FOLLIERI esprime parere favorevole sulla prima parte dell'emendamento 9.2 fino alle parole «del collaboratore» e parere contrario sulla restante parte dell'emendamento, dalle parole «e sopprimere» fino alla fine.

Il sottosegretario SINISI si dichiara contrario all'emendamento 9.2, sottolineando che eliminare la possibilità di utilizzo degli impieghi finanziari non ordinari di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 8 del 1991 renderebbe impossibile il ricorso alle cosiddette misure di tutela rafforzate cioè a misure, diverse da quelle ordinarie di tutela, che sono volte a far fronte a particolari situazioni di pericolo transitorie e contingenti e ad evitare che, in tale ipotesi, si debba invece utilizzare uno strumento più impegnativo e costoso come il programma di protezione.

Prende quindi la parola il senatore GRECO il quale annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 9.2, nella convinzione che, nonostante le motivazioni fornite dal rappresentante del Governo, nella materia in esame si debbano privilegiare le esigenze di una maggiore trasparenza.

Dopo un intervento della senatrice SCOPELLITI, che sottolinea il rischio di distorsioni connesso alla previsione che l'emendamento 9.2 intende sopprimere, interviene il senatore RUSSO il quale annuncia il voto contrario sull'emendamento 9.2 concordando con il rappresentante del Governo circa la necessità di un rafforzamento degli strumenti di tutela diversi da un programma di protezione.

Il presidente CIRAMI dispone che l'emendamento 9.2 venga posto ai voti per parti separate nel senso di porre in votazione prima la parte fino alle parole: «del collaboratore» e poi la restante parte dell'emendamento.

Posta ai voti è approvata la prima parte dell'emendamento 9.2.

Posta ai voti è respinta la seconda parte dell'emendamento 9.2.

Messo in votazione è approvato l'emendamento 9.2 come modificato in conseguenza delle precedenti votazioni.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 10 e 11 si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il senatore MILIO illustra l'emendamento 12.1 mirante a sopprimere gli articoli 16-*bis*, 16-*ter* e 16-*quater* introdotti dall'articolo 12 in esame. Al riguardo l'oratore osserva come la previsione che il collaborante debba, entro un determinato spazio temporale, esaurire la propria collaborazione non gli appare condivisibile. Ritiene infatti che non sia opportuno individuare una preclusione temporale di 180 giorni rispetto a quello che è il momento naturale in cui dovrebbe essere effettuata la valutazione delle collaborazioni, che è il momento della loro utilizzazione processuale. Dopo aver sottolineato, inoltre, il rischio di effetti controproducenti che potrebbero derivare dall'obbligo di redigere entro un termine prefissato il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, il senatore Milio ribadisce in conclusione il proprio giudizio negativo sull'impostazione di fondo del disegno di legge in esame che gli appare eccessivamente minuziosa ed analitica.

Il senatore RUSSO modifica l'emendamento 12.2, inserendo nell'articolo 16-*bis* ivi richiamato al comma 3 dopo le parole «concluse le indagini preliminari» le altre «ovvero fino al termine dell'udienza preliminare». Nello stesso senso modifica quindi l'emendamento 12.3. In sede di illustrazione di tali emendamenti e con specifico riferimento all'emendamento 12.2 il senatore Russo sottolinea come questa proposta emendativa sia volta a prevedere che la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione sia condizione necessaria per l'ammissione alle speciali misure di protezione introducendo, rispetto al testo dell'articolo 16-*bis* introdotto dall'articolo 12 in esame, un'eccezione, nell'ipotesi in cui il procuratore della Repubblica ritenga, dandone atto con provvedimento motivato, che la redazione del verbale possa recare pregiudizio alla prosecuzione delle indagini. Si tratta di una previsione che è finalizzata a tener conto di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 420 del 1995 in modo da evitare che, sul punto in questione, la nuova normativa sia fortemente sospetta di violare la Costituzione. L'oratore prosegue evidenziando poi come l'emendamento 12.3 si differenzi dal precedente in quanto non prevede l'eccezione alla quale ha fatto riferimento e rileva, infine, come entrambe le proposte emendative siano poi collegate ad alcuni emendamenti successivi – da lui presentati insieme ad altri senatori del Gruppo Democratici di Sinistra – l'Ulivo – che sono volti ad evitare che la concessione delle circostanze attenuanti e dei benefici penitenziari sia sempre e comunque subordinata alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione entro il termine prescritto. Il senatore CALVI aggiunge infine la propria firma agli emendamenti 12.2 e 12.3.

Il presidente CIRAMI rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2207**Art. 1.**

Al comma 1, dopo la parola: «protezione» inserire le parole: «, il controllo».

1.1

MILIO, GRECO

Art. 8.

Al comma 1, nell'articolo 13-quater ivi richiamato, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, su segnalazione del magistrato proponente nonché dell'autorità di pubblica sicurezza o del Servizio centrale di protezione».

8.3

MILIO

Al comma 1, nell'articolo 13-quater ivi richiamato, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Comportano la revoca delle speciali misure di protezione, la inosservanza di un impegno assunto a norma dell'articolo 12, la commissione di delitti, la cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, la rinuncia espressa alle misure, il rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro, il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si è stati trasferiti, nonché ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione dell'identità assunta, del luogo di nuova residenza e delle altre misure applicate».

8.4

VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 1, dell'articolo 13-quater ivi richiamato, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Costituiscono motivi di revoca delle speciali misure di protezione la commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel

circuito criminale, la rinuncia espressa alle misure, l'abbandono non autorizzato ed inescusabile del luogo nel quale si è stati trasferiti. Costituiscono, in specie, fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione, la inosservanza degli impegni assunti a norma dell'articolo 12, il mutamento o la cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, il rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa, ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione della qualità di collaboratore di giustizia, della identità assunta, del luogo di residenza o delle altre misure applicate».

8.5 CENTARO, SCOPELLITI, PERA, GRECO, CIRAMI

Al comma 1, dell'articolo 13-quater ivi richiamato, al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle situazioni di pericolo di cui al comma 5 dell'articolo 9».

8.6 SALVATO

Al comma 1, nell'articolo 13-quater ivi richiamato, sostituire il comma 3 con il seguente: «3. La commissione deve, comunque procedere alle verifiche per la modifica delle misure di protezione o dello speciale programma, annualmente ovvero su richiesta dell'autorità proponente o del Servizio centrale di protezione», e conseguentemente sopprimere il comma 4.

8.7 MILIO

Al comma 1, all'articolo 13-quater ivi richiamato, al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni», con le altre: «tre anni».

8.8 VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 1, all'articolo 13-quater ivi richiamato, al comma 4, dopo le parole: «comma 3», inserire le altre: «con frequenza annuale ed».

8.9 GRECO, CENTARO, PERA, SCOPELLITI

Art. 9.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1, inserire, al terzo rigo, dopo la parola: «protezione» le parole: «e controllo».

9.1 MILIO

Al comma 1, lettera b), nel capoverso 1, sostituire le parole: «di residenza di chi presta la collaborazione» con le altre: «di residenza attuale del collaboratore» e sopprimere l'ultimo periodo, dalle parole: «anche mediante impieghi» alla fine del capoverso.

9.2

MILIO

Art. 12.

Al comma 1, sopprimere gli articoli 16-bis, 16-ter e 16-quater ivi richiamati.

12.1

MILIO

Al comma 1, sostituire l'articolo 16-bis ivi richiamato, con il seguente:

«Art. 16-bis. - (Verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione). – 1. Ai fini della concessione delle speciali misure di protezione di cui al Capo II, nonchè per gli effetti di cui agli articoli 16-ter e 16-septies, la persona che ha manifestato la volontà di collaborare rende al procuratore della Repubblica, entro il termine di centottanta giorni dalla suddetta manifestazione di volontà, notizie utili alla ricostruzione dei fatti di maggiore gravità e allarme sociale di cui è a conoscenza oltre che alla individuazione e alla cattura dei loro autori e, sempre con riferimento ai dati di cui può risultare a conoscenza, le informazioni necessarie perchè possa procedersi alla individuazione, al trasferimento, al sequestro e alla confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilità dei quali essa stessa, o se si tratta di persona appartenente a un gruppo criminale anche i suoi componenti, dispongono direttamente o indirettamente e che sono il frutto di attività illecite svolte o ne costituiscono il reimpiego.

2. Le informazioni di cui al comma 1 relative all'individuazione del denaro, dei beni e delle altre utilità non sono richieste quando la volontà di collaborare è stata manifestata da una persona che risulta estranea a gruppi criminali e assume, rispetto al fatto ovvero rispetto ai fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualità di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti.

3. Le dichiarazioni rese ai sensi dei commi 1 e 2 sono documentate in un verbale denominato “verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione”, redatto secondo le modalità previste dall'articolo 141-bis del codice di procedura penale, che è inserito nel fascicolo previsto dall'articolo 416, comma 2, dello stesso codice e che, per i fatti concernenti la responsabilità di altri, è coperto dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari nonchè, se si procede al dibattimento, fino alla

sentenza in grado di appello salvo che per le parti utilizzate per la contestazione, delle quali è, da tale momento, consentita la pubblicazione.

4. Nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione la persona che rende le dichiarazioni attesta, tra l'altro, di non essere in possesso di notizie e informazioni processualmente utilizzabili su altri fatti o situazioni, anche non connessi o collegati a quelli riferiti, di particolare gravità o comunque tali da evidenziare la pericolosità sociale di singoli soggetti o di gruppi criminali.

5. Per notizie e informazioni processualmente utilizzabili si intendono quelle che, a norma dell'articolo 194 del codice di procedura penale, possono costituire oggetto della testimonianza. Da esse, in particolare, sono quindi escluse le notizie e le informazioni che il soggetto ha desunto da voci correnti o da situazioni a queste assimilabili.

6. Salvo quanto disposto al comma 7, le speciali misure di protezione di cui al Capo II non possono essere concesse, e se concesse devono essere revocate, qualora, entro il termine di cui al comma 1, la persona cui esse si riferiscono non renda le dichiarazioni previste nei commi 1, 2 e 4 e queste non siano documentate nel verbale illustrativo dei contenuti previsto nel comma 3.

7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica quando il procuratore della Repubblica, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dall'articolo 327 del codice di procedura penale, ritiene, dandone atto con provvedimento motivato, che la redazione del verbale previsto dal comma 3 entro il termine di cui al comma 1 possa recare pregiudizio alla prosecuzione delle indagini. In tal caso il procuratore della Repubblica trasmette alla commissione centrale di cui all'articolo 10, oltre al suddetto provvedimento, ogni elemento che, ad integrazione di quelli contenuti nella proposta, possa essere utile ai fini delle valutazioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 11».

12.2

RUSSO, BONFIETTI, BERTONI, DE GUIDI

Al comma 1, sostituire l'articolo 16-bis ivi richiamato, con il seguente:

«Art. 16-bis. - (Verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione). - 1. Ai fini della concessione delle speciali misure di protezione di cui al Capo II, nonché per gli effetti di cui agli articoli 16-ter e 16-septies, la persona che ha manifestato la volontà di collaborare rende al procuratore della Repubblica, entro il termine di centottanta giorni dalla suddetta manifestazione di volontà, notizie utili alla ricostruzione dei fatti di maggiore gravità e allarme sociale di cui è a conoscenza oltre che all'individuazione e alla cattura dei loro autori e, sempre con riferimento ai dati di cui può risultare a conoscenza, le informazioni necessarie perchè possa procedersi all'individuazione, al trasferimento, al sequestro e alla confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilità dei quali essa stessa, o se si tratta di persona appartenente a un gruppo criminale anche i suoi componenti, dispongono direttamente o indiretta-

mente e che sono il frutto di attività illecite svolte o ne costituiscono il reimpiego.

2. Le informazioni di cui al comma 1 relative all'individuazione del denaro, dei beni e delle altre utilità non sono richieste quando la volontà di collaborare è stata manifestata da una persona che risulta estranea a gruppi criminali e assume, rispetto al fatto ovvero rispetto ai fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualità di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti.

3. Le dichiarazioni rese ai sensi dei commi 1 e 2 sono documentate in un verbale denominato "verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione", redatto secondo le modalità previste dall'articolo 141-*bis* del codice di procedura penale, che è inserito nel fascicolo previsto dall'articolo 416, comma 2, dello stesso codice e che, per i fatti concernenti la responsabilità di altri, è coperto dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari nonchè, se si procede al dibattimento, fino alla sentenza in grado di appello salvo che per le parti utilizzate per la contestazione, delle quali è, da tale momento, consentita la pubblicazione.

4. Nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione la persona che rende le dichiarazioni attesta, tra l'altro, di non essere in possesso di notizie e informazioni processualmente utilizzabili su altri fatti o situazioni, anche non connessi o collegati a quelli riferiti, di particolare gravità o comunque tali da evidenziare la pericolosità sociale di singoli soggetti o di gruppi criminali.

5. Per notizie e informazioni processualmente utilizzabili si intendono quelle che, a norma dell'articolo 194 del codice di procedura penale, possono costituire oggetto della testimonianza. Da esse, in particolare, sono quindi escluse le notizie e le informazioni che il soggetto ha desunto da voci correnti o da situazioni a queste assimilabili.

6. Le speciali misure di protezione di cui al Capo II non possono essere concesse, e se concesse devono essere revocate, qualora, entro il termine di cui al comma 1, la persona cui esse si riferiscono non renda le dichiarazioni previste nei commi 1, 2 e 4 e queste non siano documentate nel verbale illustrativo dei contenuti previsto nel comma 3».

12.3

RUSSO, FASSONE, BONFIETTI, DE GUIDI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 9 GIUGNO 1998

134^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

Interviene il direttore generale del centro europeo per la ricerca nucleare (CERN), professor Luciano Maiani.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle organizzazioni internazionali con particolare riferimento al ruolo e alla presenza dell'Italia: audizione del Direttore generale del centro europeo per la ricerca nucleare (CERN)
(R048 000, C03^a, 0004^o)

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 10 marzo scorso.

Il presidente MIGONE porge innanzitutto il benvenuto al professor Maiani recentemente designato nella carica di direttore generale del Centro Europeo per la Ricerca Nucleare con sede a Ginevra.

Il professor MAIANI ricorda innanzitutto che il CERN è stato fondato nel 1954 con lo scopo di assicurare la collaborazione tra gli Stati europei per le ricerche nucleari, esente da qualsiasi attività a fini militari e con l'obiettivo di rendere pubblici i risultati dei lavori sperimentali e teorici: in pratica il CERN è stato creato per mantenere all'avanguardia della ricerca i paesi fondatori concentrando in un unico laboratorio risorse che non sarebbero state reperibili nei singoli paesi, in modo da permettere all'Europa di tenere il passo con gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica impegnati a fondo in queste ricerche. In questo contesto l'Italia ha svolto senz'altro un ruolo di primo piano con scienziati del livello di Edoardo Amaldi, Gilberto Bernardini e Giorgio Salvini, i quali fin dagli anni '60 hanno contribuito a trasformare l'istituto in uno dei principali poli della ricerca mondiale: il coronamento della ricerca scientifi-

ca iniziata negli anni '30 con il gruppo di via Panisperna ha trovato la sua continuità sino ad arrivare all'attribuzione del premio Nobel per la fisica a Carlo Rubbia co-realizzatore di quella macchina rivoluzionaria del «super-collisore-protone-antiprotone».

Ricorda brevemente l'organizzazione interna del CERN e il bilancio annuo precisando che il contributo italiano è pari a una quota del 15 per cento; i dipendenti fissi sono circa 2.800 con una riduzione programmata nel corso del prossimo decennio, mentre per contro sono in aumento gli utenti sparsi in tutto il mondo che raggiungono circa 7.000 unità. Con la costruzione del grande anello di accumulazione, il LEP, il CERN è diventato un centro di attrazione per gli stessi fisici degli Stati Uniti che sono pari al numero degli scienziati europei che svolgono ricerca nei laboratori americani. La composizione per età del personale che lavora al CERN è decisamente ringiovanito, con una fortissima presenza di studenti di dottorato trentenni che rappresentano un capitale umano di grandissimo investimento. Ricorda brevemente il progetto di un grande collisore per protoni (LHC) alla cui costruzione partecipano con risorse consistenti gli Stati Uniti, il Giappone e la Russia, facendo di esso il primo progetto scientifico realmente globale. La macchina sarà sistemata nel tunnel già esistente a Ginevra, e alla sua costruzione parteciperanno gruppi industriali italiani tra cui l'Ansaldo fornendo alle imprese europee un'occasione unica per acquisire nuove tecnologie di avanguardia sviluppate per la ricerca di base.

Non v'è dubbio che la partecipazione italiana al CERN è stata ed è estremamente positiva in termini di ritorni scientifici, industriali e di immagine, ma esistono alcune condizioni necessarie per un partecipazione vantaggiosa che non devono essere trascurate. Osserva che la presenza del CERN in Europa ha arrestato e in certi casi addirittura invertito la fuga di cervelli verso gli USA, che era fortissima negli anni '50, e inoltre rileva che i costi aggiuntivi della ricerca negli organismi internazionali sono comprimibili ma non eliminabili e non è sempre opportuno sviluppare campi di ricerca che non richiedano grandi installazioni, laddove una rete di istituti nazionali collegati internazionalmente risulterebbe più efficace e meno costosa. Infine sottolinea l'importanza fondamentale di una solida base nazionale per la ricerca, condizione necessaria per partecipare ai programmi sperimentali in modo visibile e con un ritorno per il paese e segnala la necessità della complementarietà in quanto lo sviluppo nazionale deve armonizzarsi con la partecipazione internazionale per motivi di costi e di efficacia indirizzando le risorse verso settori contigui, come ha fatto l'Italia con il laboratorio del Gran Sasso. Infine sui ritorni industriali ritiene che questo sia un concetto che mal si adatta alla ricerca fondamentale e che piuttosto ci si dovrebbe indirizzare verso l'introduzione di forme di facilitazione.

Il presidente MIGONE si compiace per il ruolo giocato dall'Italia nel contributo all'evoluzione del CERN, così come della nomina del professor Maiani alla direzione generale. In proposito chiede quale sia stata la ricetta del relativo successo italiano in questo campo e qualche elemento in più nella descrizione delle conseguenze che le ricerche

svolte al CERN hanno avuto sullo sviluppo economico e sociale dei paesi partecipanti.

Il professor MAIANI ritiene che il successo italiano si debba in gran parte alla tradizione della scuola sviluppatasi sin dagli anni '30 intorno al gruppo di via Panisperna, passando poi per la creazione dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) che ha saputo guadagnarsi la fiducia e i finanziamenti adeguati che ne hanno mantenuto l'impegno e la tradizione. Ciò ha costituito una formidabile base necessaria a bilanciare l'investimento internazionale ed è la ragione dell'apprezzamento degli scienziati italiani.

Per quanto riguarda le conseguenze delle ricerche osserva che alcune tecnologie – quali quelle relative alla superconduttività, all'elettronica, alla meccanica di precisione – hanno permesso un accumulo di *know how* trasferibile alle imprese. Si ritiene che le imprese europee che collaborano con gli esperimenti del CERN mettano a frutto sul piano industriale le tecnologie triplicando le loro conquiste sul mercato.

Il senatore BASINI, ritenendo fondamentale l'interazione fra ricerca scientifica e cultura di un paese, osserva che il concetto di utilità immediata mal si applica alla ricerca fisica pura che ha come scopo la scoperta del funzionamento delle cose: toccherà ad altri utilizzarle in seguito. Ritiene che il successo italiano nell'ambito del CERN sia dovuto alla competenza e all'abnegazione degli studiosi che non hanno mai tradito la fiducia che la classe politica degli anni '30 riconobbe loro, che anche negli anni '60 e '80 ha continuato a sostenerli, auspicando un'uguale lungimiranza dei governi futuri.

La senatrice SQUARCIALUPI, dopo essersi congratulata con il professor Maiani per la nomina della prestigiosa carica di direttore generale del CERN, chiede se vi siano collegamenti con altri centri di ricerca in Europa, come ad esempio l'ISPRA; chiede inoltre con quale criterio vengano selezionati gli studenti e se siano previste facilitazioni e borse di studio.

Il professor MAIANI precisa che la selezione viene fatta in ciascun paese dagli organismi universitari e, in Italia, anche attraverso l'INFN che prevede borse di studio per giovani ricercatori. L'organizzazione proviene quindi dal basso ed è questo il motivo della sua efficienza. Per quanto riguarda i contatti con altri istituti in Europa precisa che, poichè l'ISPRA si occupa di fisica nucleare, i rapporti non sono frequenti e che per il resto in Europa non esistono altri centri dato che tutto fa capo allo stesso CERN.

Il senatore BASINI osserva brevemente che purtroppo l'ISPRA langue in mancanza di finanziamenti; è inoltre venuto parzialmente meno lo scopo per il suo funzionamento, da imputare al disimpegno della Francia all'epoca di De Gaulle.

Il senatore ANDREOTTI chiede se il numero rilevante di ricercatori americani presso il CERN sia segno della fine della volontà di creare un centro concorrente negli Stati Uniti. Sottolinea il successo degli impianti costruiti nel Gran Sasso, di cui si parla poco ma che si sono rivelati un investimento che ha prodotto importanti svolte nella ricerca.

Il professor MAIANI precisa che gli americani hanno rinunciato a costruire una macchina analoga nel Texas e si sono aggregati al progetto LHC. Per quanto riguarda il laboratorio del Gran Sasso ne ricorda brevemente la storia e precisa che le scoperte scientifiche recenti si sono rivelate utili per l'esperimento che si realizzerà della trasmissione di un fascio di neutrini tra la sede di Ginevra del CERN e il laboratorio nell'Appennino.

Il senatore VOLCIC chiede precisazioni sul ruolo del professor Zichichi nella ideazione del laboratorio del Gran Sasso, e il senatore PIANETTA chiede quale sia lo stato dei finanziamenti per il progetto relativo al fascio di neutrini.

Il professor MAIANI ricorda che il professor Zichichi era presidente dell'INFN in un'epoca in cui l'attenzione era rivolta agli esperimenti sotterranei e si svolgevano ricerche vicino al tunnel del Monte Bianco: egli colse l'occasione della costruzione dell'autostrada sotto il Gran Sasso per proporre il laboratorio di cui oggi è previsto il raddoppio. Il progetto del fascio di neutrini finanziato per due terzi da stanziamenti italiani attende *partners* internazionali per il suo completamento.

Dopo che il presidente MIGONE ha chiesto se vi siano legami con il Centro internazionale per la scienza e la tecnologia con sede a Trieste, e il professor MAIANI ha risposto negativamente, l'audizione termina tra le congratulazioni generali dei presenti.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 9 GIUGNO 1998

205^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SULL'ATTIVAZIONE DEI CORSI DI LAUREA E DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN SCIENZA DELLA FORMAZIONE DA PARTE DELLE UNIVERSITÀ

(A007 000, C07^a, 0076^o)

Il senatore BISCARDI chiede chiarimenti al rappresentante del Governo circa il fatto che i rettori di diversi atenei italiani nutrano riserve sulla possibilità di attivare i corsi di laurea in scienze della formazione per gli insegnanti delle scuole materne ed elementari e le scuole biennali di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria a partire dal prossimo anno accademico, come espressamente richiesto dalla Commissione nel parere sullo schema di decreto ministeriale recante i criteri generali per la disciplina, da parte delle università, degli ordinamenti dei suddetti corsi di laurea e scuole di specializzazione. Si tratta di una inequivoca volontà del Senato, coerente anche con l'approvazione del disegno di legge n. 932 (ora all'esame della Camera dei deputati), sul precariato scolastico, teso ad imprimere una svolta nei meccanismi di reclutamento del personale docente attraverso la previsione dell'ultimo concorso da effettuare secondo le vecchie regole. Se il Parlamento ha sempre tenuto nel giusto conto i problemi dell'università, dando ripetutamente ascolto alla voce dei suoi rappresentanti in seno alla Conferenza permanente dei rettori, è invece ora questo il momento in cui le università debbono dimostrare di saper rispettare gli indirizzi del Parlamento.

Il sottosegretario GUERZONI conferma che nell'ultima assemblea della Conferenza permanente dei rettori delle università italiane è stato

approvato all'unanimità un ordine del giorno in cui si esprimono preoccupazioni e riserve, limitate comunque alla possibilità di attivare già dal prossimo anno accademico le scuole biennali di specializzazione post-laurea; nessun ritardo è invece adombrato per l'avvio dei corsi quadriennali di formazione primaria. La Conferenza dei rettori si è d'altronde espressa in questo senso prendendo atto che l'ordinata attivazione delle scuole di specializzazione è inevitabilmente subordinata al verificarsi di tre condizioni, nessuna delle quali si è purtroppo finora avverata: il bando dei concorsi per la scuola secondaria; la definitiva approvazione del disegno di legge sul precariato; l'emanazione del decreto ministeriale previsto dal medesimo disegno di legge che consenta di tenere aperti i due canali abilitanti. Per quanto riguarda il Governo, il Sottosegretario assicura il massimo impegno; non può tuttavia non concordare con il giudizio di impraticabilità dell'attivazione delle scuole universitarie di specializzazione fino a che le tre condizioni suddette non si siano realizzate, pena lo scaricarsi sulle scuole stesse di una mole ingestibile di domande di iscrizioni.

Il senatore BISCARDI prende atto delle dichiarazioni del Sottosegretario, che in gran parte confermano i suoi timori. Ribadisce altresì che, a quanto gli consta, le università farebbero resistenze anche per l'attivazione dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria. Chiede pertanto che la settimana prossima il Governo riferisca alla Commissione con maggiore precisione, dopo aver preso i necessari contatti con la Conferenza permanente dei rettori.

Il presidente OSSICINI assicura che la settimana prossima il Governo sarà chiamato a fornire i chiarimenti in proposito.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente l'istituzione, per separazione organica dell'Ateneo, della seconda Università di Milano (n. 256)

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 1, commi 90, 91 e 92, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: favorevole con osservazioni)

(R139 b 00, C07^a, 0029^o)

Il relatore MONTICONE illustra l'atto in titolo ricordando che si tratta della prima applicazione delle procedure di scorporo dei «mega atenei» previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dal suo provvedimento attuativo (decreto ministeriale 30 marzo 1998). Egli esprime anzitutto compiacimento per la rapidità con cui l'università di Milano ha compiuto gli atti preparatori, dando dimostrazione di grande efficienza. Anche la valutazione del progetto di decongestionamento espressa dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario è di grande interesse, offrendo l'esempio di un corretto procedimento di scorporo, utile in futuro per i prossimi provvedimenti di separazione. In particolare, alcuni rilievi contenuti nelle considerazioni finali della suddetta valu-

tazione suscitano specifico interesse, come ad esempio la proposta di procedere ulteriormente rispetto agli accordi tra il Ministero dell'università e ateneo di Milano definendo nel dettaglio tempi di attivazione e sviluppo delle iniziative secondo progressivi momenti di verifica della disponibilità delle risorse, nonchè la proposta di istituire un organismo di coordinamento composto da rappresentanti dell'ateneo e del Ministero.

Dopo aver espresso l'auspicio che il corso di laurea in psicologia previsto per l'istituenda università ambrosiana possa essere trasformato in autonoma facoltà, conclude proponendo alla Commissione di esprimere un parere favorevole sullo schema di decreto in titolo con le suddette osservazioni.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CAMPUS ricorda che il Gruppo Alleanza Nazionale è stato dichiaratamente favorevole all'individuazione di meccanismi di decongestionamento degli atenei sovraffollati, agevolandone l'*iter* parlamentare. Di fronte allo schema di decreto in esame, egli non può tuttavia non manifestare una certa perplessità, viste le forti discrasie fra il piano di scorporo predisposto dall'università di Milano e il decreto ministeriale finale: rispetto alla proposta originaria, è infatti prevista l'attivazione di facoltà che l'ateneo non aveva richiesto, mentre risultano disattese le richieste di alcune facoltà (come ad esempio quella di medicina) per l'attivazione di diplomi universitari dell'area sanitaria. Lamenta pertanto una indebita ingerenza centralistica in ambiti che dovrebbero essere lasciati alla libera scelta delle sedi locali e periferiche.

Il senatore TONIOLLI, in coerenza con la posizione favorevole già espressa in ordine alle norme della legge n. 662 del 1996 e al successivo decreto di attuazione, valuta positivamente lo schema di decreto in esame.

Il senatore MASULLO chiede al Governo informazioni sullo stato delle procedure di scorporo degli altri atenei individuati quali prioritari dal decreto ministeriale 30 marzo 1998.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore MONTICONE ricordando che alcune differenze riscontrabili tra il decreto ministeriale in esame e l'originaria proposta di decongestionamento formulata dall'ateneo di Milano sono dovute all'intervenuta valutazione dell'Osservatorio.

Replica quindi il sottosegretario GUERZONI, il quale manifesta anzitutto disponibilità nei confronti dell'auspicio espresso dal relatore Monticone per la trasformazione in facoltà del corso di laurea in psicologia, pur ricordando che la procedura individuata era frutto di un accordo tra l'ateneo di Milano e il Ministero.

Al senatore Campus fa poi presente che, ai sensi del decreto ministeriale 30 marzo 1998, i progetti di decongestionamento predisposti di volta in volta dagli atenei, seguiti dalla valutazione dell'Osservatorio, rappresentano la base per i decreti di scorporo da sottoporre all'esame del Parlamento. Per quanto riguarda il caso specifico, assicura poi che il Ministero si è attivato per un confronto diretto e proficuo con l'ateneo di Milano e l'Osservatorio e che lo schema di decreto in titolo è il risultato di una concertazione approfondita, senza interferenze di altre istanze.

Al senatore Masullo risponde infine che, quanto agli altri atenei da scorporare, è in avanzata fase di confronto il decongestionamento dell'ateneo La Sapienza di Roma, per il quale è in atto un'approfondita istruttoria, pur non essendo ancora pervenuto al Ministero il progetto definitivo da parte dell'università; l'università di Bologna sta invece predisponendo un interessante progetto di nuovo modello di ateneo, cosiddetto «a rete di sedi», la cui proposta analitica sarà presentata sollecitamente; per quanto riguarda l'università Federico II di Napoli, è stato stipulato un protocollo di intesa che coinvolge anche regione e comune, mentre gli atenei di Bari e Torino non hanno ancora avviato alcuna procedura, benchè a ciò espressamente sollecitati dal Ministero. Precisa conclusivamente che l'università di Milano ha beneficiato di tempi più rapidi rispetto agli altri in quanto si è avvalsa di iniziative assunte già in passato, in ordine alle quali i residui adempimenti da espletare erano minimi.

Il PRESIDENTE informa che il relatore ha presentato uno schema di parere favorevole, con il quale la Commissione manifesta altresì l'auspicio che il previsto corso di laurea in psicologia della seconda Università statale di Milano possa essere costituito in autonoma facoltà.

Il senatore CAMPUS chiede al relatore di integrare tale schema di parere con un richiamo alla possibilità di istituire, previ accordi con la regione, i previsti diplomi universitari dell'area sanitaria.

Dopo che il RELATORE ha dichiarato di accogliere tale suggerimento, la Commissione approva lo schema di parere del relatore, come modificato.

IN SEDE CONSULTIVA

(275) MARTELLI: *Norme per l'aggiornamento continuo del medico e del personale sanitario*

(2405) MONTELEONE: *Norme per l'aggiornamento professionale continuativo del medico e del personale sanitario*

(Parere alla 12^a Commissione: favorevole condizionato)

Il PRESIDENTE ricorda che sui provvedimenti in titolo la Commissione – dopo aver espresso in sede di Sottocommissione parere favorevole sul disegno di legge n. 275 – aveva sollevato una questione di

competenza in considerazione del fatto che il testo unificato successivamente predisposto dalla Commissione sanità, competente in via primaria, investiva in misura considerevole le competenze della Commissione istruzione. Informa peraltro che il Presidente del Senato ha confermato la competenza della Commissione sanità, consentendo tuttavia che la Commissione istruzione esprima il proprio parere sul suddetto testo unificato (fattispecie altrimenti non prevista dal Regolamento) ed ha invitato il Presidente della Commissione sanità a tenere il parere stesso in particolare considerazione.

Il relatore CAMPUS illustra una bozza di parere da lui predisposta che, in considerazione del lavoro svolto dalla Commissione sanità nonché dell'urgenza di approvare una disciplina organica su un argomento così delicato, non frappone ulteriori ostacoli all'*iter* del provvedimento a condizione che vengano accolte alcune modifiche. Egli ricorda infatti che il testo unificato predisposto dalla Commissione sanità, a differenza dei disegni di legge originari che disciplinavano esclusivamente la materia dell'aggiornamento, detta altresì norme sulla formazione degli operatori sanitari, trasferendo tutte le competenze in materia dal settore universitario a quello sanitario: ai sensi dell'articolo 3, al Ministero della sanità sono ad esempio attribuite le competenze per l'individuazione degli obiettivi didattici e delle strutture della formazione, per l'individuazione dei criteri di valutazione e dei progetti di formazione, per la promozione di ricerche per l'apprendimento, nonché per lo svolgimento di attività ispettive sull'attività didattica. Poiché a suo giudizio non solo è del tutto inopportuno spogliare il Ministero dell'università di tali competenze, ma il Ministero della sanità non è d'altra parte neanche in grado di prenderle in carico, propone di porre le seguenti condizioni all'espressione di un parere favorevole sul testo unificato predisposto dalla Commissione sanità: che, all'articolo 1, sia precisato che le scuole di specializzazione sono corsi universitari di formazione post-laurea e pertanto dopo le parole: «percorso di laurea» siano inserite le parole: «e di specializzazione»; che, al comma 1 dell'articolo 2, siano rispettate le competenze istituzionali del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e che pertanto lo stesso comma 1 sia sostituito dal seguente: «È istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il Comitato nazionale per la formazione continua presieduto dal Ministro dell'università, o da un suo delegato, e composto da dieci esperti nominati dal Ministro dell'università con proprio decreto, di cui cinque nominati su designazione del Ministro della sanità, e da due rappresentanti della Conferenza per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano»; che al comma 2 dello stesso articolo 2, alla fine del primo periodo siano inserite le seguenti parole: «cinque dei quali designati dai comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25»; che, all'articolo 5, comma 2, sempre nel rispetto delle competenze del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le parole:

«Ministro della sanità» siano sostituite con le parole: «Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità».

Dopo che il sottosegretario GUERZONI ha espresso apprezzamento per la bozza di parere illustrata dal relatore Campus e per le sue motivazioni, convenendo sul giudizio che le competenze di cui tratta il testo unificato sono proprie non tanto del Ministero quanto proprio delle università e ricordando che in tutta Europa la formazione (soprattutto specialistica) fa capo al settore universitario, la Commissione, senza discussione, approva all'unanimità lo schema di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 9 GIUGNO 1998

200ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Lauria e per i trasporti e la navigazione Soriero.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(3309) Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1998, n. 166, recante proroga del termine per la conclusione della gara per la scelta del terzo gestore delle comunicazioni radiomobili

(Esame)

Dopo una breve illustrazione del presidente PETRUCCIOLI, il quale precisa che il provvedimento proroga ad oggi il termine di scadenza per la conclusione della gara per il terzo gestore del GSM, la Commissione conferisce mandato al relatore, senatore Erroi, di riferire in Assemblea in termini favorevoli alla conversione in legge del decreto in esame autorizzandolo a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Piano di riordino del comparto di cabotaggio del Gruppo Finmare (n. 259)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 30 maggio 1995, n. 204. Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b 00, C08ª, 0023º)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 2 giugno scorso.

Apertosi il dibattito, interviene il senatore CÒ, il quale esprime un giudizio fortemente critico sul provvedimento, che, ponendosi in linea con altri processi di privatizzazione in atto, ha il difetto di scaricare

l'onere della privatizzazione stessa sui dipendenti, con massicce riduzioni di personale. La diminuzione della forza lavoro, la precarizzazione, la flessibilità sono ormai purtroppo delle costanti che rendono fortemente preoccupante il processo di privatizzazione, in questo caso aggravato dal disinteresse delle Ferrovie dello Stato nei confronti del cabotaggio. Se tale disinteresse arrivasse a coinvolgere anche i collegamenti nello stretto di Messina, favorendo i progetti per la costruzione del ponte, si avrebbe un segno tangibile che si sta per abbandonare ogni prospettiva di intermodalità. Si tratta pertanto di invertire la tendenza e a tale riguardo si riserva di fornire indicazioni al relatore.

Il senatore TERRACINI, rilevata l'estrema delicatezza dell'argomento, giudica meritorio da parte del Gruppo Finmare l'intendimento di potenziare le proprie società per rendere un servizio migliore, anche se questo crea seri problemi all'armamento privato, che resta privo delle sovvenzioni pubbliche. Occorre pertanto trovare una linea di equilibrio tra pubblico e privato che garantisca servizi sociali alle isole, una flotta pubblica moderna ed efficiente, la salvaguardia della concorrenza tra pubblico e privato. Per raggiungere tale scopo occorrerebbe individuare con maggior precisione le rotte meno redditizie, concedere sovvenzioni alla flotta pubblica solo per questo tipo di traffico, ridurre i costi di gestione della flotta pubblica e cercare sin d'ora di privatizzare il Gruppo Finmare in quei settori dove il costo sembra superiore al ricavo.

Il senatore LAURO, nell'esprimere un giudizio critico sul piano in esame, rileva preliminarmente come la normativa europea attualmente comporti discriminazioni nell'ambito dell'armamento, a vantaggio, ad esempio, degli armatori greci rispetto a quelli italiani. Su tale aspetto, il Governo italiano non è intervenuto adeguatamente.

Nell'ambito del cabotaggio, inoltre, non emerge chiaramente come le linee attualmente in essere con gli Stati esteri (collegamenti con la Tunisia da parte della Tirrenia e con Croazia e Albania da parte della società Adriatica) non dovrebbero più essere sovvenzionate con pubblico denaro, perchè ciò contrasta con la normativa europea.

Si sofferma quindi sul problema dei trasporti locali, rilevando come le Ferrovie dello Stato operino nello stretto di Messina in assenza di specifica convenzione e ciò rappresenta una grave lacuna del piano in esame.

In vista poi della liberalizzazione che partirà dal 1 gennaio 1999 con l'eliminazione della riserva di bandiera, auspica maggiore sinergia tra armamento pubblico e privato per contrastare efficacemente la concorrenza degli altri Paesi europei. Inoltre, lamenta che l'attuale normativa disciplini solo i collegamenti con le isole da parte delle società minori del Gruppo Finmare, mentre vengono totalmente trascurati i collegamenti costieri, settore questo nel quale mancano del tutto le concessioni.

Occorre poi, più in generale, dare finalmente piena attuazione alla legge n. 84 del 1994 sull'ordinamento portuale, senza la quale non si può sperare di poter disporre di un servizio di cabotaggio efficiente: in

particolare, occorre che venga finalmente emanato un decreto ministeriale recante la classificazione dei porti.

Dopo aver giudicato inattendibili le cifre recate dal piano circa i possibili risparmi da esso derivanti, conclude ricordando come il processo di privatizzazione in atto finisca con l'accentuare la situazione di conflitto di interessi nella quale si trova il Ministro del tesoro.

La Commissione conviene quindi di effettuare talune audizioni informali al fine di approfondire la materia recata dal provvedimento in esame e in tale ambito, su proposta dei senatori SARTO, LAURO, CÒ e TERRACINI viene deliberato di ascoltare la società Finmare, la Confederazione degli armatori e le organizzazioni sindacali del settore.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 9 GIUGNO 1998

179ª seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE DELIBERANTE**(570) UCCHIELLI.** – *Disciplina delle «strade del vino» italiano***(2084) FERRANTE ed altri.** – *Disciplina delle «strade del vino italiano»*

(3246) Disciplina delle «strade del vino», approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Poli Bortone ed altri; Simeone; Peretti; Malagnino ed altri (Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 28 maggio scorso.

Il PRESIDENTE informa preliminarmente che sostituirà il relatore, senatore Saracco, impegnato in una missione all'estero. Avverte quindi che, con riferimento all'A.S. 3246 trasmesso dalla Camera dei deputati e adottato quale testo base, è stato presentato dal senatore Monteleone un ordine del giorno del seguente tenore:

«La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione congiunta dei disegni di legge nn. 570, 2084 e 3246 in materia di disciplina delle strade del vino,

premesso che:

il riconoscimento normativo delle strade del vino deve necessariamente coniugarsi con la valorizzazione delle peculiarità enogastronomiche e storiche delle zone interessate;

che in tale ottica si auspica un coordinamento interregionale fra quelle aree a cavallo fra regioni limitrofe e non, purchè con identica matrice anche storica e culturale, come ad esempio l'itinerario dei Castelli Federiciani che, tra le varie regioni del Mezzogiorno, coinvolge il Vulture-Melfese (Basilicata) e Castel del Monte (Puglia);

che nella suddetta prospettiva occorre superare il criterio dei confini amministrativi valorizzando piuttosto quello dei possibili distretti-agroalimentari;

che il concetto di distretto-agroalimentare deve però tenere necessariamente conto di quelle affinità anche storiche e culturali fra aree con identica vocazione agricola, in un'unione virtuosa di tradizione, cultura, ricerca, formazione e produttività comuni,

impegna il Governo:

a varare tempestivamente la normativa sui distretti agroalimentari, valorizzando in essi le affinità anche storiche e culturali fra quelle aree con identica vocazione agricola;

ad assicurare, nel riconoscimento normativo delle strade del vino, il coordinamento interregionale fra quelle aree a cavallo fra due regioni e con identica matrice anche storica e culturale».

0/3246/1/9

MONTELEONE

Avverte altresì che sono stati presentati alcuni emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna). Informa quindi che la prima Commissione permanente ha trasmesso sui testi un parere contrario di cui dà lettura. Avverte altresì che la quinta Commissione ha invece rinviato l'esame dei profili di competenza sui provvedimenti in titolo e che la Giunta per gli affari delle Comunità europee ha trasmesso un parere favorevole con osservazioni di cui dà lettura.

Tenuto conto degli effetti del parere contrario della 1ª Commissione permanente, così come previsto dal Regolamento, prospetta l'opportunità di chiedere alla 1ª Commissione un riesame del parere, nella cui attuale formulazione non sono formulate condizioni, la cui esplicitazione ritiene opportuna per consentire alla Commissione di valutare se proseguire – uniformando il testo, ai sensi dell'articolo 40, comma 6 – l'iter in sede deliberante oppure se mantenere fermo il testo trasmesso dalla Camera dei deputati, con gli effetti previsti dal Regolamento al citato articolo 40, comma 6.

Dopo che i senatori CUSIMANO, PIATTI, MINARDO, BIANCO e BETTAMIO (che ha richiamato l'attenzione anche sul parere reso dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee) hanno dichiarato di condividere la proposta del Presidente relatore, la Commissione all'unanimità conviene di richiedere alla 1ª Commissione un riesame del parere già reso nei termini emersi dal dibattito.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(3249) *Deputati TATTARINI ed altri. – Modifica all'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 2 giugno scorso.

Il PRESIDENTE informa la Commissione che non sono pervenuti emendamenti al testo in discussione e dà quindi conto del parere favorevole reso dalla 1ª Commissione e del parere favorevole con osservazioni (di cui dà lettura) reso dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee. Informa altresì che la 2ª Commissione non ha trasmesso il parere entro i termini previsti dal Regolamento.

Avverte quindi che si passerà alla votazione del disegno di legge, composto di un solo articolo, dando quindi la parola per dichiarazione di voto.

Il senatore CUSIMANO sottolinea che il provvedimento in discussione è una opportuna riscrittura del comma 5 dell'articolo 7 della legge n. 164 del 1992, facendo rilevare che l'intervento del legislatore è in questo caso quanto mai necessario proprio per chiarire alcuni aspetti, non condivisibili e contraddittori, del quadro legislativo vigente in materia di denominazioni di origine dei vini. Richiamandosi all'esempio portato dai proponenti in tema di vino Barbera, ritiene opportuno facultizzare anche la riclassificazione orizzontale dei vini in esame, purchè in possesso dei requisiti prescritti, preannunciando quindi un orientamento favorevole.

Il senatore MINARDO sottolinea le caratteristiche e l'impianto legislativo della legge n. 164 del 1992 in materia di vini DOCG, DOC e IGT, ribadendo l'opportunità dell'adozione di un provvedimento che consenta, attraverso la riclassificazione orizzontale dei vini (purchè nella medesima area e dotati dei requisiti previsti), una maggiore tutela delle produzioni vitivinicole. Si tratta, ad avviso del senatore Minardo, di un intervento non più dilazionabile, tenuto conto sia dei criteri rigorosissimi previsti per le produzioni di qualità, sia che tale operazione avvenga nel pieno rispetto della normativa comunitaria e non ad arbitrio del produttore. Preannuncia pertanto un voto favorevole.

Il senatore BIANCO si sofferma sulle caratteristiche dell'intervento legislativo in esame, con il quale si introducono elementi di flessibilità, al fine di tenere conto di alcune esigenze dei produttori, qualora la quantità prodotta non sia in linea con quanto previsto dal disciplinare; peraltro tale operazione può avere effetti deleteri sotto il profilo della qualità del prodotto (tenuto conto che la miscelazione non può che avvenire nelle osterie). Dopo essersi richiamato ai casi dei prodotti Rosso e Brunello (citati nel suo intervento in discussione generale), ribadisce che è, a suo avviso, inaccettabile che norme particolari vengano travesti-

te da disposizioni a carattere generale: preannuncia pertanto un voto contrario.

Il senatore LAURIA Baldassare, nel convenire sulla opportunità della modifica legislativa così introdotta, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore FUSILLO, espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal Relatore, preannuncia un voto favorevole, sottolineando come l'intervento consenta di rendere piena giustizia alla qualità dei vini italiani.

Il senatore PIATTI, espresso apprezzamento per il relatore Muri-
neddu, preannuncia, a nome del suo Gruppo, il voto favorevole sul provvedimento che tiene conto della elevata qualità dei vini italiani, richiamando l'attenzione sulla rete fitta e rigorosa di controlli previsti. Nel ribadire l'esigenza di proseguire il processo di ristrutturazione puntando sulla qualità dei prodotti, conviene sull'opportunità di introdurre elementi di flessibilità e ricorda che tale provvedimento si completa con gli altri provvedimenti in materia di strade del vino (dianzi esaminati dalla Commissione).

Il presidente SCIVOLETTO pone quindi in votazione il disegno di legge, composto di un solo articolo, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3246**Art. 1.**

Sopprimere il comma 1.

1.1 BEDIN

Art. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: «devono prevedere» con la parola: «definiscono».

2.1 BEDIN

Sostituire il comma 2 con il seguente: «I regolamenti regionali definiscono condizioni e tempi per la realizzazione degli strumenti di cui al comma 1.».

2.2 BEDIN

Sopprimere il comma 3.

2.3 BEDIN

Sopprimere il comma 4.

2.4 BEDIN

Sopprimere il comma 5.

2.5 BEDIN

Sopprimere il comma 6.

2.6

BEDIN

Art. 3.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «anche sulla base delle esperienze» con le seguenti: «utilizzando i pittogrammi messi a punto dal Consiglio europeo delle strade dei vini, nell'ambito di iniziative».

3.1

BIANCO, ANTOLINI

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «esperienze» aggiungere: «e delle indicazioni».

3.2

BEDIN

Art. 4.

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

4.1

BEDIN

Art. 6.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Il Ministero per le politiche agricole promuove ricerche e iniziative per la realizzazione di “percorsi europei del vino” con destinazione e arrivo in località italiana.».

6.1

BEDIN

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 9 GIUGNO 1998

159ª Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Interviene il sottosegretario per l'industria, il commercio e l'artigianato LADU.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C10ª, 0031ª)

Il presidente CAPONI comunica che intende apportare alcune modifiche al testo unificato dei disegni di legge nn. 1063 e 2080 da lui elaborato ed illustrato nella seduta del 26 maggio; si potrà, quindi, procedere al seguito della discussione dei suddetti disegni di legge in una prossima seduta.

IN SEDE REFERENTE

(3233) Disposizioni in materia di attività produttive, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il presidente CAPONI informa che è stato presentato il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

considerato che:

la fine del confronto diretto Patto di Varsavia-Nato in Europa ha portato ad una strutturale diminuzione delle commesse militari con gra-

ve pregiudizio per l'occupazione in un comparto ad elevatissimo valore aggiunto e contenuto tecnologico;

negli Stati Uniti il Governo ha promosso e reso possibili accorpamenti strutturali dai quali sono nati pochi, efficientissimi, giganti industriali capaci di acquisire quote dominanti sul mercato mondiale;

in Europa i capi dei Governi di Francia, Germania e Regno Unito hanno congiuntamente dichiarato, il 9 novembre 1997, il proprio interesse per una ristrutturazione ed un'integrazione dell'industria aerospaziale europea;

il Commissario per le politiche industriali della Commissione europea, Martin Bangemann, ha indetto riunioni con i Ministri dell'industria dei Paesi europei più avanzati in campo aeronautico (Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Svezia e Italia) per valutare congiuntamente come meglio contribuire alla ristrutturazione dell'industria aeronautica europea;

si ha notizia da ambienti comunitari che nelle suddette riunioni si sarebbe raggiunta una comune volontà di razionalizzare congiuntamente e a livello europeo i settori civile e militare, mentre invece dalla stampa economica nazionale emerge che Finmeccanica elaborerà una linea di indirizzo in materia solo una volta conclusa l'operazione Ansaldo;

il piano di settore per l'industria aeronautica italiana (legge n. 808 del 1995) ha indicato le aree di specializzazione e i relativi interventi finalizzati a conseguire un inserimento in questo mercato;

impegna il Governo

ad aggiornare il piano di settore per l'industria aeronautica tenendo conto della situazione internazionale e dei mutamenti intervenuti nella situazione internazionale stessa;

ad elaborare sulla base del piano di settore una serie di iniziative, razionali e pragmatiche, che consentano un inserimento dell'industria aeronautica italiana nel quadro di quella che sta nascendo a livello comunitario europeo;

a concentrare gli impegni su quelle strutture produttive che dimostrino una gestione imprenditoriale sana, e non condizionata dalla logica già propria delle partecipazioni statali».

0/3233/1/10)

SELLA DI MONTELUCE

Dopo che i senatori TRAVAGLIA e MUNGARI hanno dichiarato di aggiungere la propria firma al suddetto ordine del giorno e la relatrice FIORILLO si è rimessa al parere del Governo, il sottosegretario LADU si dichiara disposto ad accettarlo come raccomandazione, ove ripresentato in Assemblea.

Poichè il senatore TRAVAGLIA non insiste per la votazione dell'ordine del giorno 0/3233/1/10, si passa all'esame degli emendamenti.

Il senatore LAGO dà per illustrati gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.17, 1.10, 1.18, 1.19, 1.20, 1.22, 1.9, 1.7 e 1.8.

Il senatore MUNGARI illustra l'emendamento 1.11, teso a sopprimere dalla lettera e) dell'articolo 1, comma 1, la previsione dell'avviso del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da lui considerata equivoca ed impropria, considerato che la dichiarazione dello stato di insolvenza costituisce un potere-dovere del tribunale. Illustra, altresì, l'emendamento 1.12, - teso a togliere il carattere vincolante all'indicazione proveniente dal Ministro dell'industria per l'individuazione dei commissari giudiziali, di cui alla lettera f) - nonché l'emendamento 1.16, consequenziale al precedente. Nell'illustrare, quindi, l'emendamento 1.13, richiama l'attenzione sul parere unanimemente espresso in proposito dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee e sulle finalità ad esso sottese consistenti nel rendere più stringente l'obbligo per il Governo di conformarsi alle normative comunitarie in materia di tutela della concorrenza. Si sofferma, poi, sull'emendamento 1.14, sottolineando l'opportunità di far precedere il testo della lettera o), concernente la disciplina della procedura sulla base delle disposizioni della legge fallimentare relative alla liquidazione coatta amministrativa, dalle parole «tempi e modi di applicazione della» suddetta procedura. Illustra, infine, l'emendamento 1.15, teso anch'esso, come alcuni dei precedenti emendamenti a firma sua e del senatore Travaglia, a scindere le responsabilità dell'autorità giudiziaria da quelle del potere politico.

Si passa quindi all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La relatrice FIORILLO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Identico parere viene espresso dal sottosegretario LADU, il quale si sofferma in particolare sui problemi sollevati dal senatore Mungari riguardo alla paventata ingerenza del potere politico su quello giudiziario: di fronte ai problemi sociali ed occupazionali che possono discendere dal fallimento di imprese di rilevante dimensione, il testo in esame rappresenta una soluzione adeguatamente ponderata. Con riferimento all'emendamento 1.15, rileva, poi, in particolare, come la lettera t) nell'attuale stesura preveda un parere non vincolante. Quanto alla proposta di modifiche della lettera n), contenuta nell'emendamento 1.13, egli ritiene che vada mantenuto l'attuale testo, che è stato concordato con i competenti organismi dell'Unione europea.

Sono, quindi, posti separatamente ai voti e respinti dalla Commissione gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.17, 1.10, 1.11, 1.18, 1.19, 1.12, 1.16, 1.20, 1.22, 1.9, 1.13, 1.14, 1.7, 1.8 e 1.15.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore MUNGARI illustra l'emendamento 2.8, teso a sopprimere l'articolo. Egli ritiene, infatti, anomalo l'inserimento di norme relative al settore siderurgico in un provvedimento essenzialmente teso a conferire delega al Governo per la riforma della cosiddetta «legge Prodi». Dopo avere sollevato dubbi sul recupero di risorse finanziarie per finalità diverse da quelle originariamente stabilite, suggerisce che si preveda almeno l'audizione dei soggetti interessati.

Il senatore LAGO dà per illustrato l'emendamento 2.7.

La relatrice FIORILLO esprime parere contrario sugli emendamenti 2.8 e 2.7.

Il sottosegretario LADU esprime a sua volta il parere contrario del Governo, soffermandosi sulla necessità che sia mantenuto nell'ambito del provvedimento in esame l'articolo 2, con il quale si consente che una parte degli 80 miliardi residui originariamente destinati allo smantellamento delle imprese, siano finalizzati alla riconversione di aziende, per le quali i fondi risultavano insufficienti, nonostante la valutazione positiva dei competenti organismi nazionali e comunitari. L'alternativa, rispetto a tale soluzione sarebbe consistita nel computo di 30 miliardi di economie, preannuncia che un'ulteriore *tranche* degli 80 miliardi non utilizzati saranno destinati in un prossimo provvedimento alle aree di crisi.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 2.8 e 2.7 sono respinti dalla Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore MUNGARI dà per illustrato l'emendamento 3.1 teso a sopprimere l'articolo.

Previo parere contrario della relatrice FIORILLO e del sottosegretario LADU l'emendamento 3.1 è respinto dalla Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore MUNGARI dà per illustrato l'emendamento 4.2, soppressivo dell'articolo 4, richiamando, peraltro, l'anomalia consistente nell'inserimento di norme interpretative in materia di camere di commercio in un provvedimento di delega al Governo per la riforma della cosiddetta «legge Prodi».

Il senatore LAGO dà per illustrato l'emendamento 4.1.

Dopo che gli emendamenti 4.3 e 4.4 sono stati dichiarati decaduti per assenza del proponente, la relatrice FIORILLO e il sottosegretario LADU esprimono parere contrario sugli emendamenti 4.2 e 4.1.

Posti separatamente ai voti i suddetti emendamenti sono respinti dalla Commissione.

Il presidente CAPONI propone, quindi, che venga conferito alla relatrice Fiorillo il mandato a riferire all'Assemblea sul provvedimento in titolo nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

In sede di dichiarazione di voto, interviene il senatore MUNGARI, il quale, nell'esprimere il voto contrario della sua parte politica, ricorda in particolare al Governo le ragioni sottese alla prevista revisione della legge sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ritenuta dai competenti organi dell'Unione europea in contrasto con la disciplina di tutela della concorrenza. Egli ritiene, pertanto, che nell'ambito del provvedimento in esame occorrerebbe prevedere l'obbligo di notifica alla Commissione europea di tutti i provvedimenti che comportano aiuti di Stato alle imprese.

La Commissione approva, quindi, la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3233**Articolo 1.**

Sopprimere l'articolo.

1.1

WILDE, LAGO

Sostituire gli articoli 1, 2 e 4 con il seguente:

«Articolo 1.

1. Il termine del 31 marzo 1995 di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, già prorogato al 30 settembre 1996 dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente prorogato al centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Le società, le cui domande hanno ottenuto l'approvazione da parte della Commissione dell'Unione europea, devono comunque interrompere la produzione al ricevimento del decreto di concessione dei contributi previsti dall'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 396 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 481 del 1994, fermi restando gli altri adempimenti disposti dalla Commissione.

2. Il termine del 31 dicembre 1996 previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, per la conclusione delle procedure di concessione dei contributi è prorogato al centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Il termine per la presentazione delle domande di concessione di contributi relativamente ai programmi di reinvestimento, con relativa documentazione integrativa, è prorogato al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale per le sole aziende che hanno già ottenuto l'approvazione da parte della Commissione dell'Unione europea.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad erogare, con proprio decreto, gli importi di cui all'articolo

1, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, nella sola misura equivalente a soddisfare le domande di cui al comma 3. Gli eventuali importi, eccedenti la ripartizione sono assegnati ai soggetti che hanno ottenuto l'approvazione dei programmi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) del citato decreto-legge n. 396 del 1994.

5. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 381, è soppressa la parola "preferenziale".

1.2

WILDE, LAGO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 1.

1. È abrogato il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modificazioni ed integrazioni».

1.3

WILDE, LAGO

Al comma 1, sopprimere la parola: «grandi».

1.4

WILDE, LAGO

Al comma 2, premettere alla lettera a) la seguente:

«0-a) conformazione della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle imprese commerciali in stato di insolvenza alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e coordinamento della medesima con le norme vigenti in materia di finanziamenti e di altre agevolazioni pubbliche alle imprese;».

Conseguentemente, sopprimere la lettera n).

1.5

WILDE, LAGO

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) definizione dell'amministrazione straordinaria come procedura extraconcorsuale delle imprese commerciali in stato di insolvenza, volta al salvataggio e alla ristrutturazione dell'esercizio;».

1.6

WILDE, LAGO

Al comma 2, lettera a) sopprimere la parola: «grande».

1.17

WILDE, LAGO

Al comma 2, lettera d) sopprimere la parola: «eventuale».

1.10

WILDE, LAGO

Al comma 2, lettera e) sopprimere le parole: «acquisito l'avviso del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

1.11

MUNGARI, TRAVAGLIA

Al comma 2, lettera e) sopprimere le parole: «acquisito l'avviso del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

1.18

WILDE, LAGO

Al comma 2, lettera f) sopprimere le parole: «su indicazione vincolante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ovvero in via autonoma, se l'indicazione non venga tempestivamente formulata;»

1.19

WILDE, LAGO

Al comma 2, lettera f) sostituire le parole: «su indicazione vincolante» con le altre: «su proposta, liberamente valutata.»

1.12

MUNGARI, TRAVAGLIA

Al comma 2, lettera f) sopprimere le parole: «ovvero in via autonoma, se l'indicazione non venga tempestivamente formulata».

1.16

MUNGARI, TRAVAGLIA

Al comma 2, lettera h) sopprimere le parole: «e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

1.20

WILDE, LAGO

Al comma 2, lettera m), sopprimere il punto 1).

1.22

WILDE, LAGO

Al comma 2, lettera m), al punto 2) sopprimere le parole: «della durata di due anni».

1.9

WILDE, LAGO

Al comma 2, lettera n) sostituire le parole: «e coordinamento della medesima con le norme vigenti in materia di finanziamenti e di altre agevolazioni pubbliche alle imprese» con le seguenti: «nonchè sugli altri aiuti ammissibili e sui relativi obblighi di notifica, a norma dell'articolo 93, comma 3, del trattato sulla Comunità europea. Coordinamento della medesima disciplina con le norme vigenti in materia di finanziamenti e di altre agevolazioni pubbliche alle imprese;».

1.13

MUNGARI, TRAVAGLIA

Al comma 2, lettera o) far precedere il testo dalle parole: «tempi e modi di applicazione della».

1.14

MUNGARI, TRAVAGLIA

Al comma 2, lettera s) sopprimere le parole: «all'autorità di vigilanza ed».

1.7

WILDE, LAGO

Al comma 2, lettera t) sopprimere le parole: «sentito il parere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

1.8

WILDE, LAGO

Al comma 2, lettera t) sostituire le parole: «sentito il parere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» con le altre: «previa informazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

1.15

MUNGARI, TRAVAGLIA

Articolo 2.

Sopprimere l'articolo.

2.8

MUNGARI, TRAVAGLIA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al secondo periodo del comma 2, dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, sopprimere la parola "preferenziale"».

2.7

WILDE, LAGO

Articolo 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1

MUNGARI, TRAVAGLIA

Articolo 4.

Sopprimere l'articolo.

4.2

MUNGARI, TRAVAGLIA

Sopprimere l'articolo.

4.1

WILDE, LAGO

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, evitando duplicazioni di operazioni, l'Unioncamere acquisisce direttamente dalle amministrazioni e dagli organismi interessati, sulla base di un modello unico di comunicazione definito dall'Unioncamere, i dati necessari per l'aggiornamento continuo delle

informazioni economiche, statistiche e amministrative previste dall'articolo 8, comma 8, lettera *d*) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, effettuato dalle Camere di commercio. Con appositi protocolli di intesa, le amministrazioni e gli organismi interessati e l'Unioncamere stabiliscono le modalità di trasmissione dei dati, senza oneri.

1-*ter*. L'Unioncamere mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni collegate, senza oneri, le informazioni, gli atti e i documenti contenuti nei registri delle imprese, che non devono pertanto essere richiesti direttamente alle imprese».

4.3

PALUMBO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al comma 7 dell'articolo 10, al comma 2 dell'articolo 14, al comma 3 dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la parola "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque", e al comma 3 dell'articolo 16 della stessa legge la parola "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro"».

4.4

PALUMBO

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 9 GIUGNO 1998

237^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni correttive dei decreti legislativi emanati a norma degli articoli 1, commi 24 e 39, 2, comma 22, e 3, comma 3, lettera d), della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (n. 266)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)
(R139 b 00, C11^a, 0021^o)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 2 giugno 1998.

Il senatore MULAS sottolinea in primo luogo come il continuo ricorso da parte del Governo allo strumento della decretazione delegata comporti una rilevante compressione delle prerogative e del ruolo del Parlamento. Oltretutto, nel caso delle disposizioni in esame, si tratta di un esercizio frazionato di delega legislativa, motivato dall'esigenza di porre in essere interventi correttivi la cui necessità avrebbe potuto essere agevolmente evitata ove il Governo avesse seguito la via di un ordinario disegno di legge. Tale soluzione avrebbe infatti consentito di far emergere, attraverso un appropriato confronto con il Parlamento, ed anche mediante il ricorso ad un programma di audizioni, le lacune e le incongruenze presenti nel testo, rendendo così possibile definire anticipatamente le opportune correzioni.

Con riferimento più specifico al testo all'esame, rileva poi come la scelta di cui all'articolo 3, comma 1, di rinviare ad un futuro decreto ministeriale la definizione delle patologie per le quali non si applica, in caso di assenza dal lavoro di durata superiore ai 12 mesi, la penalizza-

zione prevista in via generale ai fini della misura della pensione, dia adito a fondate preoccupazioni. Vi è infatti la possibilità che il previsto decreto intervenga soltanto con notevole ritardo, così da lasciare nell'incertezza soggetti che pure si trovano a sperimentare condizioni di difficoltà certamente meritevoli di tutela sotto il profilo sociale.

Per quanto riguarda l'articolo 4, appare ingiustificato circoscrivere, come è previsto dal comma 1, lettera *a*), l'applicazione della riduzione delle aliquote delle prestazioni temporanee ai soli dirigenti delle società cooperative, dovendosi semmai estendere il beneficio anche ad altre aziende.

Infine, non si comprende per quale ragione gli accertamenti sanitari effettuati da parte degli organi sanitari ai quali è demandata la determinazione dello stato di invalidità debbano essere soggetti a controllo da parte delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e l'invalidità civile del Ministero del tesoro. Fra l'altro, va considerato che l'INPS dispone di una commissione medica già funzionante.

In ogni caso, andrebbe ampliato il termine entro il quale le commissioni mediche di verifica dovranno decidere se confermare o meno la valutazione dello stato di invalidità, non essendo sufficienti i trenta giorni previsti dal comma 2 dell'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come riformulato dall'articolo 5, comma 1, del provvedimento in esame. Al riguardo, ritiene che tale termine dovrebbe essere portato a cinquanta o sessanta giorni.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione.

Il relatore Michele DE LUCA, con riferimento ai rilievi formulati dal senatore Mulas, rileva innanzitutto l'opportunità della scelta di devolvere ad una sede «tecnica» il compito della definizione dell'ambito delle patologie per le quali non si farà luogo alla riduzione della base contributiva ai fini della misura della pensione in caso di assenza dal lavoro superiore ai 12 mesi.

Rileva poi che, in attesa che l'INPDAP si doti di un'autonoma struttura per l'accertamento sanitario degli stati di invalidità, è opportuno che il controllo dei verbali relativi agli accertamenti sanitari venga affidato ad un organo esterno.

Rileva infine come da parte del Governo non ci sia stato nella presente occasione un reiterato esercizio di delega, trattandosi dell'emanazione di disposizioni correttive di una normativa delegata adottata sulla base della legge n. 335 del 1995, in conformità con quanto previsto da quella stessa legge di delegazione.

Illustra infine il seguente schema di parere:

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni e raccomandazioni:

la proroga al 30 giugno 1998 del termine per l'emanazione delle disposizioni correttive relative al decreto legislativo 16 settembre 1996,

n. 564, di cui al presente provvedimento, risulta in effetti collocata nell'ambito di una disposizione (articolo 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) concernente la previdenza per i giornalisti, pur avendo evidentemente un contenuto di carattere generale;

va chiarito in linea generale – eventualmente mediante ricorso ad apposita norma finale – che le disposizioni correttive, di cui al presente provvedimento, sostituiscono le disposizioni corrispondenti, che si intendono correggere, sin dall'entrata in vigore delle medesime;

per quanto riguarda l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, tendente a modificare il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, recante disposizioni in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, appare senz'altro condivisibile la scelta di rimuovere un elemento di incertezza interpretativa circa la determinazione della prima quota di montante contributivo per i periodi maturati fino al 31 dicembre 1995, stabilendone la rivalutazione «su base composta fino al 31 dicembre dell'anno precedente quello di decorrenza della pensione»(articolo 1, comma 1, lettera *a*), che tende a modificare l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.180), correttamente riferendo alla «contribuzione annua», in luogo della «media delle contribuzioni annue», il previsto criterio di calcolo (lettera *b*) dello stesso comma 1, che tende a modificare l'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 180 del 1997) e rinviando alla intera disciplina in materia (art. 1, comma 6, legge n. 335 del 1995) per la trasformazione del montante contributivo rivalutato nell'importo annuo del trattamento pensionistico (lettera *c*) del medesimo comma 1, che tende a modificare l'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo n. 180 del 1997);

andrebbe, tuttavia, riconsiderato il criterio che individua, quale periodo di riferimento per il calcolo della media delle contribuzioni annue, da porre a base della determinazione della prima quota di montante contributivo per i periodi maturati fino al 31 dicembre 1995, quello degli «ultimi anni di anzianità contributiva precedenti la data del 31 dicembre 1995», entro il limite massimo diverso – stabilito per la determinazione della retribuzione pensionabile – a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti del settore privato (dieci anni) oppure di pubbliche amministrazioni (limiti differenziati, ma comunque infradecennali);

in coerenza con il principio di armonizzazione dei regimi diversi all'assicurazione generale obbligatoria, potrebbe stabilirsi di unificare in 10 anni per tutti i lavoratori la durata del periodo massimo di riferimento. In alternativa, ove si scegliesse di privilegiare il principio della correttezza tra contributi e prestazioni, che ispira il sistema contributivo di calcolo delle pensioni, la stessa contribuzione potrebbe essere calcolata con riferimento all'intera anzianità maturata al 31 dicembre 1995;

l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo (concernente modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, recante disposizioni in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici) tende a ripristinare, ai fini del raggiungimento del requisito contributivo per l'autorizzazione della prosecuzione volontaria, il cumulo delle posizioni contributive maturate nell'assicurazione generale

obbligatoria e nei fondi sostitutivi ed esclusivi della stessa (modificando l'articolo 5, comma 2, del citato decreto legislativo n. 184 del 1997); non si comprende, tuttavia, perchè mai debba restare esclusa, per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati con il sistema retributivo oppure misto, nel caso in cui siano stati iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, senza maturare il diritto a pensione in alcuna di dette forme, la facoltà – prevista (articolo 1, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 184 del 1997) per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo – di cumulare i «periodi assicurativi non coincidenti» maturati presso le forme stesse al solo fine del perfezionamento dei requisiti contributivi previsti per il diritto a pensione (cosiddetta «totalizzazione»);

analogamente, dev'essere stabilito che gli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria a favore di liberi professionisti riconoscono – in tal senso modificando la previsione diversa («rientra nei poteri degli enti privatizzati...») dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 184 del 1997 – «i periodi contributivi non coincidenti posseduti dal professionista presso altre forme di previdenza obbligatoria al solo fine del conseguimento dei requisiti contributivi previsti dall'ordinamento giuridico di appartenenza per il diritto alla pensione e non per la misura di quest'ultima» (cosiddetta «totalizzazione»);

in tale contesto, dev'essere considerata con attenzione la circostanza che la prospettata estensione della «totalizzazione» ai lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati con il sistema retributivo oppure misto, non comporta oneri significativi per la finanza pubblica, mentre nessun onere può derivare dalla «totalizzazione», per quanto riguarda gli enti previdenziali privatizzati, ma si può porre il diverso problema della compatibilità con la situazione economico-finanziaria di ciascun ente, suscettibile di valutazione da parte del Governo in sede di intervento correttivo;

peraltro, non sembrano sussistere validi motivi ostativi al ripristino del requisito contributivo, pari a cinque anni di contribuzione, soppresso dal decreto legislativo n. 184 del 1997, da far valere, per l'autorizzazione alla contribuzione volontaria, in qualsiasi momento della vita contributiva del lavoratore;

in merito all'articolo 3 dello schema di decreto legislativo (concernente modifiche al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, recante disposizioni in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da assicurazione) è senz'altro condivisibile la scelta di ripristinare il computo in misura integrale, al fine del conseguimento del diritto a pensione, dei periodi di assenza per malattia eccedenti il dodicesimo mese (comma 1, lettera a), che modifica *in melius*, per il lavoratore assicurato, la disposizione dell'articolo 1, comma 5, del citato decreto legislativo n. 564 del 1996);

sembra invece del tutto ingiustificata la valutazione parziale degli stessi periodi ai soli fini della misura della prestazione pensionistica – contestualmente prevista «per tutti i lavoratori pubblici e privati fruitori di retribuzione intera o ridotta» – nella percentuale progressiva stabili-

ta (dall'allegata tabella A) in relazione all'importo della retribuzione pensionabile, con esclusione dei «soggetti affetti da gravi forme morbose (...) che (...) costringono il lavoratore a frequenti ed inevitabili assenze», da individuare con il previsto decreto ministeriale (anzichè dei soli «malati terminali», come previsto dalla disposizione modificata);

anche con le modifiche previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a), dello schema di decreto legislativo, la disposizione dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 564 del 1996 continua a dare adito a fondati dubbi di costituzionalità, anche sotto il profilo dell'eccesso di delega (riguardando questa la contribuzione figurativa e non già la contribuzione obbligatoria, sulle retribuzioni per i periodi di malattia, alla quale si riferisce la disposizione modificata), per superare i quali la scelta più appropriata pare quella della soppressione totale della stessa disposizione, alla quale dovrebbe conseguentemente accompagnarsi la soppressione anche del comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 564 del 1996, che impone al datore di lavoro taluni obblighi di comunicazione «ai fini dell'applicazione del comma 5»;

solo in via subordinata potrebbero considerarsi soluzioni alternative, come quella di riferire il limite in questione alla retribuzione contributiva anzichè a quella pensionabile, e di evitare, in ogni caso, condizioni più favorevoli per i lavoratori che, in difetto di retribuzione, hanno diritto soltanto alla contribuzione figurativa a carico della gestione interessata;

ove neppure tale meccanismo fosse ritenuto praticabile, la contribuzione figurativa, in caso di retribuzione parziale per il periodo di malattia oltre il dodicesimo mese, andrebbe in ogni caso commisurata alla retribuzione virtuale pari al 100 per cento degli emolumenti che sarebbero spettati in costanza di prestazione lavorativa;

per quanto riguarda le proroghe del termine di presentazione della domanda di accredito figurativo dei lavoratori in aspettativa non retribuita per l'esercizio di funzioni pubbliche elettive o di incarichi sindacali, come pure del termine per le domande di regolarizzazioni contributive, rispettivamente previste dai numeri 1 e 2, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 in esame, occorrerebbe introdurre alcune precisazioni ed integrazioni;

da un lato, dovrebbe esservi un chiarimento nel senso di evidenziare che la proroga si applica anche per il passato, vale a dire nell'intervallo fra la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 564 del 1996 (15 novembre 1996), e quella di entrata in vigore delle disposizioni correttive dello schema di decreto legislativo in esame;

all'altro lato, occorrerebbe che la proroga fosse integrata da analogia posticipazione, per la domanda di accredito dei periodi di aspettativa precedenti l'anno di entrata in vigore del decreto, con la contestuale precisazione che deve trattarsi di periodi di aspettativa che non si siano conclusi prima dell'entrata in vigore del decreto, ma proseguano, senza soluzione di continuità, dopo l'entrata in vigore del decreto stesso;

restano da prevedere, infine, forme di copertura piena, con onere a carico degli iscritti, per i periodi di lavoro *part-time* orizzontale, in analogia di quanto già previsto per il *part-time* ciclico o verticale, anche

in considerazione della funzione promozionale dell'occupazione che viene diffusamente riconosciuta al lavoro a tempo parziale in tutte le sue forme;

per quanto riguarda l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, appare senz'altro opportuna la previsione della riduzione delle aliquote contributive delle prestazioni temporanee a carico delle società cooperative per i propri dirigenti, aliquote che vengono così riportate al livello generale, ed è altresì condivisibile la precisazione alla stregua della quale l'applicazione agli iscritti presso l'INPDAI della disciplina generale dell'INPS in materia di prestazioni di inabilità ed invalidità ha carattere esclusivo;

in merito all'articolo 5 dello schema di decreto legislativo (concernente modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, recante disposizioni in materia di potenziamento delle attività di controllo sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità ed inabilità), pare opportuna, da un lato, la previsione di un termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, al quale è demandata la definizione di criteri e modalità idonei a garantire unità di indirizzo e coordinamento da parte dell'INPDAP nel riconoscimento degli stati di invalidità pensionabile (comma 1), e va sottolineato, dall'altro, che la completa attuazione della delega di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 335 del 1995, impone l'estensione della disciplina dell'invalidità pensionabile, di cui alla legge n. 222 del 1984, ai regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria e dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1995, ai dipendenti pubblici».

Il senatore MULAS, intervenendo per dichiarazione di voto sullo schema di parere predisposto dal relatore, ribadisce le sue riserve circa il continuo ricorso alla decretazione delegata, rilevando come tale prassi pregiudichi la possibilità di instaurare una corretta dialettica parlamentare. Per tali ragioni, annuncia il suo voto contrario allo schema di parere stesso.

Posto ai voti, è approvato lo schema di parere predisposto dal relatore.

La seduta termina alle ore 15,45.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 9 GIUGNO 1998

199^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.**La seduta inizia alle ore 15,25.**IN SEDE REFERENTE***(2344) VELTRI ed altri: Norme per la semplificazione delle procedure in materia di costruzioni in zone sismiche**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 6 maggio scorso.

Il relatore SPECCHIA – ricordata la decisione delle Presidenze di Camera e Senato in merito alla possibilità di prosecuzione parallela dell'esame da un lato degli Atti Camera nn. 526 e 4241, dall'altro lato dell'Atto Senato n. 2344 – illustra il testo adottato dal Comitato ristretto, di cui propone l'assunzione a testo base. Esso recepisce i suggerimenti pervenuti dagli ordini professionali, nonchè dal Dipartimento della protezione civile, corredando la proposta iniziale con una serie di garanzie volte a rafforzare i controlli; ciò avviene mediante la precisazione dei soggetti che dirigono i lavori, la presenza di controlli preventivi a campione, la prescrizione di collaudi in corso d'opera e la previsione di una fungibilità tra iscrizione pluridecennale agli albi professionali e specializzazioni *post lauream* in materia antisismica.

Il presidente GIOVANELLI, sulla proposta di assunzione del testo del Comitato ristretto a base del successivo *iter*, dichiara aperto il dibattito.

Il senatore VELTRI esprime apprezzamento per il testo proposto, che migliora il disegno di legge iniziale arricchendolo di contrappesi a

misure semplificatorie che da sole potrebbero configurare un eccessivo affidamento nel senso di responsabilità degli operatori: al contrario, le garanzie rappresentate dai controlli nel settore superano tali manchevolezze, pur mantenendo la proposta nell'ambito circoscritto di cui alle intese tra i Presidenti dei due rami del Parlamento. Espresso apprezzamento per la valorizzazione delle nuove figure di specializzazione successive alla laurea, invita a proseguire celermente l'*iter* nel senso delineato dal relatore, in corrispondenza con l'andamento parallelo che è stato prefigurato nelle raggiunte intese intercamerali.

Il senatore RIZZI, nel rilevare che l'attuale testo dell'articolo 2 supera i dubbi da lui in precedenza avanzati, chiede in merito all'articolo 4 se il riferimento alla «comprovata esperienza» senza contestualmente indicare dei criteri non possa ingenerare il rischio di effettuare scelte arbitrarie. Sottolinea poi con preoccupazione l'attenuazione dei controlli che permane anche nel testo del relatore, alla quale non si accompagna una puntuale disciplina del loro espletamento.

Il senatore BORTOLOTTO ricorda di aver già nutrito perplessità rispetto al disegno di legge originario che indeboliva i meccanismi di controllo vigenti; riconosce quindi che da questo punto di vista il testo proposto dal relatore è migliorato ma rimane troppo circoscritto in quanto riferito alle nuove costruzioni anzichè ricomprendere anche gli interventi preventivi e di recupero. Per queste ragioni il proprio Gruppo ha presentato il disegno di legge n. 3287, di tenore identico ad un testo attualmente all'esame dell'VIII Commissione della Camera dei deputati, che a suo avviso sarebbe opportuno congiungere con il provvedimento in esame.

Il presidente GIOVANELLI, ricordando il contenuto delle intese già intervenute tra le Presidenze dei due rami del Parlamento che hanno ritenuto diverse le materie trattate dalle due Commissioni, esprime l'avviso che sia opportuno portare avanti e concludere l'*iter* del provvedimento in esame, rilevando altresì che una delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 in materia di finanza pubblica prevede anche la corresponsione di incentivi per l'adozione di misure antisismiche (che costituisce uno degli obiettivi del disegno di legge richiamato dal senatore Bortolotto). Tra l'altro, l'esigenza di una semplificazione burocratica e procedurale è molto avvertita dai cittadini, tanto da rivestire ormai carattere d'urgenza: rispetto a tale obiettivo non sarebbe pertanto congrua una congiunzione che farebbe perdere evidenza agli aspetti di semplificazione e renderebbe molto più lungo e complesso l'*iter*, proponendo il disegno di legge n. 3287 una normativa sostanziale di carattere generale in materia di adeguamento antisismico.

Il sottosegretario MATTIOLI, al contrario, ritiene controproducente approvare due leggi contigue che contengono delle sovrapposizioni. Pur rimettendosi alla Commissione, evidenzia pertanto che questo

modo di legiferare non può che aumentare la farraginosità e la scarsa chiarezza del nostro sistema legislativo.

Il senatore CARCARINO, rimettendosi alla Presidenza sulla soluzione del problema procedurale sollevato dal Gruppo Verdi-l'Ulivo, che egli riteneva già superato nel corso dell'esame in Comitato ristretto, giudica soddisfacente il testo proposto dal relatore, che si presenta equilibrato anche rispetto a quanto emerso dalle audizioni svolte. Auspica dei chiarimenti dal Governo in merito agli intendimenti riportati dalla stampa di varare una riforma degli ordini professionali che potrebbe contemplare anche la soppressione degli albi: ciò sarebbe molto grave anche alla luce del fatto che nel disegno di legge in esame assume assoluta centralità l'affidamento dei controlli a professionisti iscritti all'albo.

Il presidente GIOVANELLI, riscontrato nell'intervento del senatore Bortolotto una richiesta di procedere con votazione espressa, pone ai voti la proposta di adottare il testo del Comitato ristretto a base del successivo *iter*, che dovrà proseguire separatamente da disegni di legge aventi portata analoga a quelli per i quali è stata definita la priorità della Camera dei deputati giusta le intese tra i Presidenti dei due rami del Parlamento.

Con il voto favorevole del senatore CARCARINO (che concorda con il Governo nella necessità di ridurre e chiarificare il carico legislativo attualmente esistente, ma giudica tale premessa inconferente con la questione sul se procedere o meno in tale sede), la Commissione accoglie a maggioranza la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 16,30.

TESTO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2344

Art. 1.

1. L'articolo 2 e l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, sono abrogati.

2. La rubrica dell'articolo 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è sostituita con la seguente: «Presentazione dei progetti».

Art. 2.

1. L'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. – (*Denuncia dei lavori*). – 1. Il committente o il costruttore che esegue in proprio nelle località sismiche deve altresì depositare, presso l'ufficio tecnico della regione o l'ufficio provinciale del genio civile secondo le competenze vigenti, in allegato ai documenti di cui all'articolo 17, prima dell'inizio dei lavori, l'asseverazione tecnica; da tale asseverazione del progettista deve risultare che il progetto, completo degli elaborati di cui all'articolo 17, è stato redatto nel rispetto della presente legge e dei relativi decreti ministeriali applicativi; i calcoli statici, se eseguiti a mezzo di strumenti informatici, devono indicare le ipotesi e lo schema statico assunti ed una chiara sintesi dei risultati ottenuti. Gli uffici tecnici competenti restituiscono un esemplare del progetto e degli allegati con l'attestazione dell'avvenuto deposito, dandone comunicazione al sindaco nel cui territorio si dovrà eseguire l'opera».

2. Il deposito di cui al comma 1 a richiesta dell'interessato è valido anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, sempre che la documentazione di cui al presente articolo venga integrata di quanto prescritto dal citato articolo 4, comma terzo, lettera b).

3. I soggetti alla osservanza e alla vigilanza delle disposizioni di cui al comma precedente provvedono ad effettuare mediante il metodo a campione controlli sui progetti depositati al fine di accertare la corrispondenza alle norme antisismiche vigenti.

4. I lavori dovranno essere diretti dall'ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto all'albo, nei limiti delle rispettive competenze.

Art. 3.

(Collaudo in corso d'opera)

1. Nelle zone dichiarate a rischio sismico è obbligatorio il collaudo in corso d'opera. Il collaudo può essere affidato a ingegnere o architetto iscritto all'albo da almeno dieci anni.

2. Possono essere altresì essere nominati collaudatori, in deroga a quanto disposto dal precedente comma, coloro che abbiano conseguito un diploma di specializzazione *post lauream*, in materia antisismica.

3. Il collaudatore deve controllare la rispondenza del progetto e dell'esecuzione delle opere alla normativa sismica. Dell'avvenuto controllo il collaudatore effettua per iscritto apposita comunicazione nel certificato di collaudo. Qualora il collaudatore, in corso d'opera, rilevi inosservanza delle norme antisismiche provvederà alla relativa immediata segnalazione al sindaco del comune ove si svolgono i lavori, che ne darà notizia all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio provinciale del genio civile. L'omesso controllo implica l'applicazione al collaudatore della sanzione prevista dall'articolo 4.

Art. 4.

(Incarichi professionali)

1. L'incarico di progettista, direttore dei lavori e collaudatore, per le zone sismiche deve essere affidato a professionisti iscritti all'albo che abbiano comprovata esperienza in materia di costruzioni in zona sismica.

2. Il progettista, il direttore dei lavori ed il collaudatore, in caso di difformità delle opere rispetto alle prescrizioni antisismiche, sono sottoposti a giudizio disciplinare da parte dell'ordine o collegio professionale competente, che può adottare un provvedimento di sospensione dall'albo per un termine massimo di due anni.

Art. 5.

1. L'articolo 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è sostituito dal seguente:

«Art. 28. - *(Collaudo)*. - 1. Il rilascio del certificato di abitabilità od agibilità è condizionato all'esibizione del certificato di collaudo».

2. Resta ferma la responsabilità del rispetto delle norme sismiche, nell'ambito delle relative specifiche competenze, del progettista, del direttore dei lavori e dell'impresa.

3. Agli effetti dell'articolo 7 della legge n. 1086 del 1971, nelle zone sismiche, il collaudo statico deve essere effettuato in corso d'opera.

4. Possono essere nominati collaudatori, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge n. 1086 del 1971, gli ingegneri ed architetti iscritti all'albo che siano in possesso del diploma di specializzazione in cemento armato.

Art. 6.

1. L'articolo 29 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è sostituito dal seguente:

«Art. 29. – (*Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche*) – 1. Il sindaco del comune nel cui territorio si eseguono le opere è tenuto ad accertare, a mezzo degli agenti e dei tecnici comunali, che chiunque inizi l'esecuzione delle opere in località sismica sia in possesso dell'attestazione dell'avvenuto deposito degli atti prescritti».

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia

MARTEDÌ 9 GIUGNO 1998

18ª Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C35ª, 0016º)

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI propone che per i lavori della Commissione sia attivato il circuito audiovisivo interno, per il quale ha acquisito preventivamente l'assenso presidenziale. Concorda la Commissione ed è quindi adottata tale forma di pubblicità.

IN SEDE DELIBERANTE

(2625) Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Muscolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace

(113) MANIERI ed altri. - Modifica alle norme penali per la tutela dei minori

(1820) MANCONI ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori

(1827) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori

(2018) GRECO ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori

(2098) GASPERINI ed altri. - Norme penali sull'abuso dei minori

(Seguito della discussione congiunta ed approvazione del disegno di legge n. 2625 con modificazioni. Assorbimento dei disegni di legge nn. 113, 1820, 1827, 2018 e 2098)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 4 giugno 1998.

Preliminarmente, la relatrice BONFIETTI illustra l'emendamento 14.0.1, tendente ad inserire dopo l'articolo 14 del disegno di legge un articolo aggiuntivo per l'immediata entrata in vigore del provvedimento.

Illustra successivamente una proposta di coordinamento, relativamente agli articoli 1, 2, 5, 6, 8, 10, 11, 13 e 16 del testo finora approvato dalla Commissione (coord. 1).

Il rappresentante del Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 14.0.1 della relatrice Bonfietti, pur sottolineandone il valore meramente simbolico. L'emendamento, posto ai voti, risulta approvato.

Senza discussione è altresì approvata la proposta di coordinamento illustrata dalla relatrice BONFIETTI (coord. 1).

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto, prima della votazione finale del provvedimento.

Il senatore LO CURZIO sottolinea in primo luogo il notevole contributo che il provvedimento che la Commissione si accinge a votare recherà per la lotta contro ogni forma di sfruttamento dei minori che colpisce non più soltanto fasce emarginate della società. Il severo inasprimento delle pene in esso contenute colpisce non solo l'induzione e lo sfruttamento ma anche la pornografia, anche se in via telematica. Le disposizioni approvate non devono peraltro considerarsi esaustive, in quanto ad esse sarà necessario aggiungere altri interventi di tipo legislativo per sensibilizzare la coscienza morale della collettività, al fine di proteggere i fanciulli e gli adolescenti. Con convinta adesione il Gruppo del Partito Popolare preannuncia il proprio voto favorevole sul provvedimento che rappresenta un'indubbia svolta epocale nella lotta ai crimini contro l'umanità. La salvaguardia dell'integrità dell'uomo fin dalla sua infanzia rappresenta infatti un indiscusso segno di civiltà.

Il senatore FASSONE, nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di Sinistra, non può non sottolineare tuttavia una certa dose di insoddisfazione perchè il provvedimento appare obiettivamente impari rispetto al gravissimo problema dell'abuso sessuale sui minori che alberga nelle inquietudini più profonde dell'animo umano. La pedofilia infatti può rappresentare anche una zona di confine labile e incerto tra manifestazioni di cura e tenerezza nei confronti del fanciullo e abusi sullo stesso. Ai legislatori resta questa sensazione di inadeguatezza di fronte a tale complessa problematica, cui la risposta prettamente di tipo giuridico si rivela inadeguata. Ribadisce pertanto la sua parziale insoddisfazione nei confronti di un provvedimento che resta comunque necessario e che completa l'attività legislativa già avviata, sanzionando non solo il vizio, ma lo sfruttamento dello stesso. Il limite maggiore è quello di approntare prevalentemente interventi di inasprimento penale, pur essendo presenti nel provvedimento anche limitati interventi di so-

stegno, come per esempio nel preambolo di cui all'articolo 1. Qualche ulteriore motivo di insoddisfazione deriva altresì dal non avere bene delineato la nozione di pornografia e sfruttamento della prostituzione, nonché, dall'estrema difficoltà di distinguere la situazione del bambino da quella dell'adolescente. Resta peraltro l'indubbia utilità del provvedimento e l'auspicio che esso possa servire a incrementare la sensibilità collettiva per contrastare tutte le forme di sfruttamento dei minori.

Il senatore CARUSO Antonino, nel trarre le fila dal comune lavoro svolto in Commissione, non può fare a meno di sottolineare come, a suo avviso, sia stato un errore il trasferimento del provvedimento dalla Commissione Giustizia alla Commissione speciale sull'infanzia. Quest'ultima ha infatti scontato una sorta di residualità nell'organizzazione dei lavori del Senato. Nè appare del tutto comprensibile il motivo prioritariamente addotto per giustificare tale scelta: l'eccessivo carico di lavoro cioè della Commissione Giustizia, tenuto conto che questa ha certamente operato su temi che difficilmente possono essere considerati in maggior misura prioritari. Un secondo errore è consistito nell'attribuzione della sede deliberante per lo svolgimento dell'intero *iter*, più opportuno sarebbe stato definire prioritariamente il testo in sede di comitato ristretto: ciò avrebbe garantito una maggiore elasticità, essenziale trattandosi dell'introduzione di nuove norme del codice penale. Lamenta altresì l'estrema genericità del testo che la Commissione si accinge ad approvare, mentre sarebbe stato necessario assumere decisioni più coraggiose se davvero si voleva infliggere un duro colpo alla criminalità e al mercato della prostituzione minorile. A questo proposito, non si comprendono le ragioni della scelta di fissare il limite di età a 16 anni, nè appare del tutto corretta la previsione di cui al secondo comma dell'articolo 600-*ter*, relativo alla divulgazione del materiale pornografico, che presenta aspetti non del tutto chiari relativamente a eventuali titolari di rete. Tenuto conto pertanto degli errori metodologici evidenziati, pur condividendo la necessità di assicurare un'adeguata tutela della condizione del fanciullo, non essendo persuaso dalla qualità del testo che la Commissione si accinge ad approvare, preannuncia il voto di astensione del Gruppo di Alleanza Nazionale.

La senatrice SALVATO, a nome del Gruppo di Rifondazione Comunista, si asterrà nella votazione del provvedimento per una riflessione prevalentemente di natura culturale, persuasa che la tutela dei minori, o meglio la garanzia dei loro diritti, debba essere ricercata con strumenti di sicura efficacia e non di mera propaganda. Il provvedimento che la Commissione si accinge ad approvare non può considerarsi uno strumento effettivo di lotta contro la pedofilia, nè forse poteva esserlo; è mancata infatti la cautela necessaria nella previsione degli infraquattordicenni e con esso si intende rispondere al limitato obiettivo di contrastare l'incremento del mercato dello sfruttamento della prostituzione minorile. Tuttavia, non possono tacersi le inquietudini che desta la previ-

sione della figura del cliente, nè le preoccupazioni per i minorenni vittime dello sfruttamento che rischiano di soffrire ancora di più per le situazioni di clandestinità che sicuramente subiranno un incremento. Infine non si ritiene persuasa dalla scelta operata con il provvedimento all'esame che tiene sempre ed esclusivamente presente i minori degli anni 18, sottovalutando le peculiarità di un individuo che ha compiuto 14 anni.

La senatrice SCOPELLITI osserva in primo luogo come il crescente allarme sociale dettato dall'incremento dello sfruttamento della prostituzione minorile abbia indotto il Parlamento a colmare l'inefficienza legislativa in tale materia. Restano tuttavia non poche zone d'ombra, quale per esempio quella creata dalla concezione del minore rigidamente ancorata ai 18 anni. Nè si opera alcun ragionevole distinguo in merito all'età del maggiorenne. Si riferisce in particolare all'articolo 600-*bis* che, al comma 1, accomuna tre distinte ipotesi di reato, creando un'eccessiva rigidità previsionale. Uguali considerazioni critiche indirizza ai contenuti dell'articolo 600-*ter* relativo alla pornografia minorile. Lamenta inoltre il contenuto sostanzialmente retorico, se non addirittura demagogico di altre previsioni come quella relativa alle pene accessorie e alle intercettazioni. Tenuto conto altresì che il provvedimento è completamente lacunoso sotto il profilo della prevenzione, preannuncia, a nome del Gruppo di Forza Italia, la propria astensione.

Il senatore BOSI sottolinea in primo luogo l'estrema attenzione dell'opinione pubblica sui contenuti del provvedimento e l'obiettivo difficoltà di tradurre tali attese in disposizioni normative. Attualmente si assiste all'affermazione indiscriminata di una cultura di tipo meramente edonistico di soddisfacimento del mero piacere personale. A tale tendenza occorre porre argini, altrimenti si potrebbe persino legittimare un'affermazione egocentrica dell'individuo a danno di altri. Pertanto, appare un'esigenza assolutamente insopprimibile quella di approntare strumenti legislativi adeguati che contrastino il crescente fenomeno dello sfruttamento della prostituzione minorile. Peraltro il Gruppo Federazione Cristiano Democratico si asterrà nella votazione sul provvedimento, concordando con alcune delle riserve espresse dai precedenti oratori e ritenendo che la materia resti tuttora aperta, per quanto riguarda l'importante aspetto della prevenzione.

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI esprime in primo luogo il proprio sentito ringraziamento ai rappresentanti di tutti i Gruppi per l'intenso lavoro fin qui svolto che ha permesso di definire un testo sicuramente arricchito di molte interessanti disposizioni, rispetto a quello pervenuto dalla Camera dei Deputati. Di fronte al crescente fenomeno dello sfruttamento della prostituzione minorile, di cui in Italia sono prevalentemente responsabili etnie di immigrati, appare assolutamente necessario dotarsi di tale strumento legislativo ed è pertanto che, a nome del Gruppo di Rinnovamento Italiano, esprimerà il proprio voto favorevole.

Si passa quindi alla votazione finale del provvedimento che risulta approvato nel testo base rappresentato dal disegno di legge n. 2625 con le modificazioni apportate. Sono conseguentemente assorbiti i disegni di legge nn. 113, 1820, 1827, 2018, 2098, posti congiuntamente all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15.

**EMENDAMENTI E PROPOSTE DI COORDINAMENTO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2625**

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

14.0.1

LA RELATRICE

Art. 1.

Sostituire le parole: «Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia» *con le altre:* «Convenzione sui diritti del fanciullo ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176».

Inserire dopo le parole: «Conferenza mondiale di Stoccolma» *le altre:* «adottata il 31 agosto 1996».

Art. 2.

Sostituire la rubrica dell'articolo e del testo dell'articolo 600-bis del codice penale, con le seguenti: «Sfruttamento della prostituzione minorile».

Sostituire le parole: «600-quinquies» *con le altre:* «600-quater».

Al comma 2), nell'articolo 25-bis richiamato, inserire la seguente rubrica: «Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale».

Art. 5.

All'alinea sostituire le parole: «600-quinquies», con le altre: «600-quater».

Al capoverso sostituire le parole: «600-sexies» e «600-quinquies» rispettivamente con le seguenti: «600-quinquies e 600-quater».

Art. 6.

Inserire la seguente rubrica: «(Ignoranza dell'età della persona offesa)».

Al comma 1), premettere il seguente alinea: «Dopo l'articolo 600-quinquies del Codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente: “Articolo 600-sexies - Ignoranza dell'età della persona offesa”».

Art. 8.

Sostituire le parole: «600-quinquies» con le altre: «600-quater».

All'articolo 734-bis del codice penale inserire le parole: «600-bis, 600-ter, 600-quater» prima delle parole: «609-bis».

Art. 10.

Dopo la parola: «comminata» inserire le altre: «pena della».

Art. 11.

Sostituire le parole: «600-quinquies» con le altre: «600-quater».

Art. 13.

Al comma 1) sostituire le parole: «600-sexies» con le altre: «600-quinquies».

Ai commi 2), 3), 4), 5), 7) e 8) sostituire le parole: «600-quinquies» con le seguenti: «600-quater».

Al comma 6), preporre il seguente alinea: «All'articolo 498 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma: "4-bis..."».

Art. 16.

Al comma 1, sostituire le parole: «dall'applicazione della presente legge come stabilita», con le seguenti: «dalla data di cui».

Art. 17.

Al comma 2), sopprimere le parole: «e 600-quinquies» e conseguentemente le parole «e 5».

Al comma 2), dopo la parola: «tesoro» inserire le seguenti: «, del Bilancio e della Programmazione economica».

Al comma 4), sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: «Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Trasferire dal comma 5) in un comma aggiuntivo dopo il comma 6), il seguente periodo: «Nei limiti delle strutture, dei mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonché degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno,» con la seguente premessa: «L'unità specializzata ed il nucleo di polizia giudiziaria sono istituiti».

Coord. 1

LA RELATRICE

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MARTEDÌ 9 GIUGNO 1998

92ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali Michele Pinto.

La seduta inizia alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva su «L'Agenda 2000 e le prospettive di riforma delle politiche agricole, strutturali e di coesione sociale dell'Unione europea»: audizione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

(Seguito dell'indagine e rinvio)
(R048 000, C23ª, 0002º)

Riprende l'indagine sospesa nella seduta del 30 aprile.

Il presidente BEDIN ringrazia il ministro Pinto per aver accolto l'invito della Giunta e sottolinea l'importanza dell'audizione odierna che completa l'indagine conoscitiva sull'Agenda 2000 e precede l'audizione del Commissario europeo all'agricoltura Fischler, che si terrà giovedì prossimo, in seduta congiunta con la Commissione agricoltura.

Il ministro PINTO, rilevando di aver già trasmesso alla Giunta un testo scritto, sottolinea l'opportunità dell'incontro odierno, che si svolge a cavallo tra l'audizione da parte della Giunta del Capo di gabinetto del Commissario europeo all'agricoltura, dottor Pirzio Biroli, lo scorso 29 aprile, e la prossima audizione del Commissario Fischler, in una fase particolarmente delicata del negoziato sulla riforma della politica agricola comune (PAC). La precedente riforma, definita su iniziativa del Commissario McSharry nel 1992, affrontò l'incubo delle crescenti eccedenze che venivano manifestandosi una volta che la PAC aveva raggiunto

l'obiettivo di garantire l'autosufficienza alimentare dell'Europa. Tale riforma perseguì lo sganciamento dei contributi dalle quantità prodotte attraverso meccanismi che tuttavia privilegiavano le produzioni continentali – quali carne, latte e cereali – a scapito delle produzioni mediterranee, come olio, vino, tabacco ed ortofrutta. L'ulteriore revisione della politica agricola si rende necessaria in connessione con le prospettive di ampliamento dell'Unione europea ai paesi dell'Europa centrale ed orientale e con lo sviluppo dei negoziati nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio. Un primo obiettivo perseguito dall'Unione europea è quello di accrescere la competitività dei prodotti europei sui mercati internazionali la quale, oltre che alla qualità, è legata al livello dei prezzi. Gli attuali meccanismi di sostegno dei prezzi pesano infatti in modo non più tollerabile sui contribuenti e sui consumatori.

L'oratore osserva altresì come il secondo obiettivo della riforma della politica agricola delineata con l'Agenda 2000 sia quello di garantire il reddito dei produttori agricoli attraverso sistemi diversi dall'aiuto ai prezzi, anche al fine di ridurre il grado di protezione dei mercati agricoli europei, che beneficiano di interventi di sostegno all'esportazione e di restrizioni quantitative e tariffarie alle importazioni che suscitano le critiche dei grandi produttori extracomunitari. La riforma, inoltre, è volta allo sviluppo del concetto di agricoltura multifunzionale, volta cioè non solamente alla produzione ma anche al perseguimento di altre finalità quali la tutela ambientale. Questo non significa che spetterà esclusivamente al contadino la tutela del territorio bensì comporta l'individuazione di occasioni di reddito che attraggano presenze in agricoltura. Un altro obiettivo, infine, è costituito dallo snellimento delle procedure, analogamente a quanto perseguito nell'ambito dell'applicazione dei Fondi strutturali, onde migliorare la capacità di utilizzo dei finanziamenti comunitari.

L'oratore sottolinea in particolare come, in relazione al primo obiettivo, l'Italia abbia sostenuto in sede Europea che non era accettabile una prospettiva di continuità con la riforma McSharry senza una sostanziale correzione dei limiti di quest'ultima e, in particolare, degli squilibri verificatisi fra prodotti mediterranei e prodotti continentali, esigenza che il Commissario Fischler ha dichiarato di recepire. A tale riguardo è opportuno tener conto che l'agricoltura italiana, assieme a quella francese, è la prima in Europa e figura fra le prime nel mondo.

Soffermandosi in particolare sul mercato della carne e sulla questione delle quote latte il Ministro ricorda come queste furono istituite nel 1984 penalizzando l'Italia, cui venne riconosciuta una quota di gran lunga inferiore alle sue capacità produttive, tanto che oggi essa importa il 40 per cento del latte e della carne di cui necessita. L'Italia – che si caratterizza per gli allevamenti intensivi dovuti alla sua tradizione ed alla configurazione orografica – è stata inoltre penalizzata dalla scelta dell'Unione europea di privilegiare l'allevamento estensivo. La Comunità europea, infatti, accorda contributi solo fino a 90 capi per azienda, con benefici riconosciuti in ragione di due unità di bestiame per ettaro di superficie foraggiera. In relazione alle sollecitazioni dell'Italia il

Commissario Fischler, in occasione di una riunione del Consiglio che si tenne il 26 ottobre 1996, si impegnò a tener conto anche dei sistemi di allevamento intensivo. In tale contesto le proposte della Commissione prevedono il mantenimento delle quote latte per altri 6 anni nonostante le pressioni dell'Italia per una più rapida soppressione di tale regime. Le proposte formulate dal Governo italiano fra gennaio e marzo del 1997 hanno tuttavia indotto la Commissione a prevedere un aumento del 2 per cento del volume del latte prodotto in Europa, di cui l'1 per cento sarà destinato all'aumento delle quote per le zone di montagna e l'1 per cento ai giovani agricoltori. Un aspetto particolarmente significativo è costituito dal fatto che l'applicazione di tale criterio potrà comportare per l'Italia un incremento della quota per le zone di montagna corrispondente all'1,9 per cento. Considerando che l'Italia aveva inoltre chiesto una maggiore riduzione dell'intervento comunitario si ritiene tuttavia che le nuove proposte non sono tali da indurre a modificare la valutazione negativa finora espressa sulle proposte della Commissione.

Per quanto concerne i prodotti mediterranei nel 1996 è stata istituita una nuova organizzazione comune di mercato (OCM) nel settore dell'ortofrutta mentre è in corso l'esame della proposta, che sarà esaminata il prossimo 9 giugno dal Parlamento europeo, che recepisce la richiesta italiana di anticipare la riforma del settore dell'olio rispetto alle altre riforme. Tale settore è di rilevante importanza per numerose regioni italiane, quali Puglia, Campania, Umbria e Toscana, riceve importanti sovvenzioni da parte dell'Unione europea e ha profondamente risentito dell'aumento delle capacità produttive spagnole, che in un anno sono triplicate. Al riguardo l'oratore conclude invitando la Giunta, in occasione dell'incontro con il Commissario Fischler, a richiamare l'attenzione del Commissario sull'importanza della produzione dell'olio per l'economia delle suddette regioni.

Il senatore TAPPARO chiede quali effetti possa comportare per l'agricoltura italiana l'ampliamento dell'Unione europea a paesi che sono grandi produttori di carne e latte quali Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca. Considerando le diverse qualità di latte, solo alcune delle quali si prestano alla produzione casearia, l'oratore chiede se non sia possibile una maggiore articolazione delle quote latte in relazione alle varie tipologie di prodotto. Il senatore Tapparo chiede infine quali iniziative siano state assunte per affrontare quei fenomeni di triangolazione con le ex colonie olandesi volte ad aggirare le limitazioni sulle importazioni di riso.

Il senatore CORRAO, rilevando l'importanza della viticoltura per l'agricoltura meridionale e siciliana e ricordando un incontro che a tale proposito si è già svolto con il Ministro e con gli operatori interessati, sottolinea i danni derivanti da importazioni illecite di vino non conforme ai criteri di qualità prescritti, dalla decisione che sembra profilarsi a livello europeo nel senso di ritenere ammissibile lo zuccheraggio e dall'utilizzo di vino sofisticato destinato alla distillazione. Tale attività si svolge, in particolare, attraverso procedure formalmente corrette ma an-

che attraverso canali che coinvolgono settori della malavita organizzata e che determinano distorsioni nell'economia e problemi per la sicurezza delle istituzioni democratiche. Considerando la bassa quantità di permessi di pesca riconosciuti agli operatori del Mezzogiorno rispetto ad altre flotte del Mediterraneo, l'oratore sottolinea inoltre i disagi derivanti dall'applicazione di una doppia disciplina, quella comunitaria e quella prevista da accordi specificamente applicabili al Mediterraneo. A tali problemi si aggiungono infine quelli derivanti dai ritardi connessi all'espletamento delle procedure burocratiche in relazione ai quali l'oratore richiama l'attenzione del Ministro sull'opportunità di rimuovere i funzionari responsabili di eventuali abusi o di pressioni di altro tipo.

Il senatore PAPPALARDO, relatore sull'Agenda 2000 nella Giunta, esprime il proprio compiacimento per la politica agricola del Governo che, in discontinuità con il passato, appare per la prima volta improntata a criteri diversi dall'assistenzialismo e dalla difesa di un regime protezionistico. Risulta altresì apprezzabile il modo diverso con cui vengono affrontati i negoziati comunitari – in particolare in relazione all'olio ed al latte – e la conclusione di un protocollo di intesa con le organizzazioni agricole, in relazione al quale l'oratore auspica la sollecitata presentazione di uno specifico provvedimento legislativo da parte del Governo che ne recepisca i contenuti.

Ritenendo che molti problemi connessi alle quote latte siano ascrivibili alla disinvoltura con la quale sono stati condotti i precedenti negoziati, il senatore Pappalardo osserva che in relazione alla riforma della PAC è stata posta sufficiente attenzione alla connessione con la tutela ambientale ma risulta inadeguato il collegamento con gli obiettivi propri della politica di coesione economica e sociale. Tale aspetto appare particolarmente preoccupante, a prescindere dai profili settoriali, in quanto, se veramente s'intende spostare l'accento sulle misure di sostegno del reddito, andrebbero perseguiti con maggiore decisione gli interventi per la liberalizzazione dei prezzi.

Il ministro PINTO interviene brevemente per sottolineare come le misure di aiuto al reddito debbano necessariamente accompagnarsi alla riduzione dei meccanismi di sostegno dei prezzi onde consentire un grado più elevato di liberalizzazione, in conformità con gli impegni assunti nell'ambito dell'Uruguay Round. In tale contesto è necessario altresì spiegare ai *partners* extracomunitari che il concetto di un'agricoltura multifunzionale non è volto alla legittimazione di forme mascherate di sostegno.

Il senatore PAPPALARDO ribadisce di ritenere eccessiva la gradualità e la cautela con cui si procede verso la liberalizzazione dei prezzi, rileva come da un documento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si evinca l'esigenza di rafforzare i legami tra la PAC e la politica di coesione – riducendo gli elementi di concorrenza tra il FEOGA ed i Fondi strutturali che disorientano gli operatori del settore – e osserva come la riforma in discussione prefiguri

la scomparsa di taluni strumenti, quali l'obiettivo 5b, precedentemente mirati allo sviluppo delle zone depresse. Viene inoltre confermata una filosofia che non tiene conto della produzione primaria e che secondo gli operatori del settore sembra volta a sacrificare l'agricoltura alle priorità dell'industria.

Esprimendo perplessità sui risultati conseguiti dal programma Leader l'oratore chiede chiarimenti sulle obiezioni dell'Unione europea sull'inserimento nei patti territoriali di interventi che riguardano il settore agricolo e sull'applicabilità al comparto agroindustriale dei benefici della legge n. 488 del 1992.

Con riferimento all'intervento del senatore Corrao l'oratore rileva come anche nel settore dell'olio si verificano casi di sofisticazione e come, nella prospettiva dell'aiuto al reddito, si debba porre maggiore attenzione ai controlli di qualità ed alla valorizzazione dell'attività agricola come reddito primario. Il fatto che nel Mezzogiorno tale settore sia stato spesso considerato come un'attività complementare con altre ha infatti accentuato i profili assistenzialistici precludendo il perseguimento di una effettiva politica di coesione.

Il senatore NAVA, relatore con il senatore Pappalardo sull'Agenda 2000, ringrazia il Ministro per l'esposizione e manifesta il proprio disappunto per i toni tecnico-finanziari ed economici con cui spesso vengono affrontati gli argomenti in esame trascurando la dimensione culturale e la realtà dei soggetti che vivono nel mondo rurale. In tale prospettiva l'oratore chiede chiarimenti sul contributo che Governo e Parlamento possono dare affinché le eccedenze agricole possano essere utilizzate per affrontare in un contesto sistematico il drammatico problema della fame nel Terzo e nel Quarto mondo. L'oratore non condivide inoltre il significato riduttivo riconosciuto alla funzione di «custodia dell'ambiente» che dovrebbe essere invece valorizzata onde prevenire catastrofi come quella che ha sconvolto il territorio di Sarno. Condividendo la richiesta di chiarimenti del senatore Pappalardo sull'applicabilità della legge n. 488 del 1992 al settore agro-industriale l'oratore sottolinea altresì l'importanza di valorizzare il ruolo delle piccole comunità rurali che caratterizzano il territorio italiano e ritiene preferibile improntare la strategia della politica agricola – in luogo degli interventi di sostegno del reddito che si prestano ad abusi – a forme di sostegno integrato alle famiglie.

L'oratore sottolinea altresì l'esigenza di promuovere la diffusione delle moderne tecnologie, quali Internet, e di altri strumenti di formazione e di qualificazione nelle zone rurali. Un elemento che nel dibattito e nei testi comunitari viene spesso trascurato, e che potrebbe costituire invece un fattore di promozione delle realtà rurali, è costituito dal turismo, che nella prospettiva della creazione di una zona di libero scambio nel Mediterraneo nel 2010 – della quale sarebbe opportuno valutare l'impatto sull'agricoltura italiana – potrebbe divenire una risorsa fondamentale per un bacino di interesse unico a livello mondiale. Tale risorsa potrebbe offrire delle prospettive di sviluppo, anche a livello di agriturismo, idonee a favorire il

superamento di quei problemi politici che permangono nell'area del Mediterraneo.

Il senatore Nava chiede infine chiarimenti sull'impatto dell'Euro sul settore agricolo e sull'agricoltura meridionale e sull'atteggiamento dell'Italia in relazione allo sviluppo della ricerca e dei negoziati sul regime applicabile alle biotecnologie.

Il presidente BEDIN rileva l'importanza dell'accrescimento del volume di produzione del latte del 2 per cento, che per l'Italia potrà comportare una crescita della rispettiva quota dell'ordine del 3 per cento, che costituisce un significativo risultato dell'impegno profuso dal Governo nell'ambito del negoziato sulla riforma della PAC. L'oratore chiede altresì se esistano rischi di rinazionalizzazione della politica agricola e se sia possibile definire una strategia comune dei paesi meridionali dell'Unione europea nell'ambito della revisione della politica agricola e dello sviluppo delle relazioni commerciali dell'Unione europea con i paesi del Mediterraneo.

Il ministro PINTO esprime vivo apprezzamento per talune delle proposte che sono state formulate e rileva come il filo conduttore dei quesiti sia costituito dalle prospettive dell'agricoltura italiana nell'ambito europeo e internazionale.

Con riferimento ai quesiti del senatore Tapparò l'oratore osserva come, nonostante le prospettive di ampliamento dell'Unione europea a paesi che sono grandi produttori di carne e di latte l'Italia – che a seguito della riforma del 1992 è risultata, assieme ai Paesi Bassi, tra i paesi maggiormente penalizzati, vedendo ridotta la quota di assorbimento delle risorse della PAC – raddoppierà la propria quota di assorbimento degli aiuti per tali settori, passando da un livello di circa il 4 per cento ad un livello compreso tra il 7,9 e l'8,1 per cento. L'oratore conviene inoltre con il senatore Tapparò in relazione all'esigenza di valorizzare le varie tipologie di latte e rileva come il 70 per cento della produzione italiana sia idoneo alla produzione casearia e come l'Italia sia riuscita ad ottenere il riconoscimento delle denominazioni di origine controllata (DOC) e di indicazione geografica (IGP). In relazione alla questione del riso – su cui potrebbe essere opportuno rivolgere dei quesiti anche al commissario Fischler – l'Italia si è avvalsa già tre volte del diritto di chiedere il blocco di importazioni di riso dalle Antille. Tale diritto, tuttavia, non potrà essere più invocato in quanto ne è prevista la soppressione. La relativa OCM è stata riformata nel 1995 e il Governo prosegue gli sforzi per ottenere la sua revisione.

Con riferimento anche all'intervento del senatore Nava il ministro Pinto afferma di essersi prodigato per la trasformazione e l'invio ai paesi in via di sviluppo con problemi di fame delle eccedenze di riso e di pomodori. In occasione della produzione di straordinarie eccedenze di pomodori, nel 1996, egli ha inoltre proposto di utilizzare parte di tali eccedenze per azioni di pubblicizzazione del prodotto in altri paesi.

Con riferimento all'intervento del senatore Corrao l'oratore ricorda l'incontro che si è svolto in Senato con i viticoltori – a seguito del qua-

le sensibilizzò i Carabinieri, la Guardia di finanzia e le Capitanerie di porto – e rileva come, nei limiti della normativa comunitaria, le uniche misure di tutela dalle importazioni di vino contraffatto siano rimasti i controlli fitosanitari. Al riguardo, benchè sia stato mobilitato l'Ispettorato del Ministero specificamente preposto alla repressione delle frodi, sarebbero necessarie delle segnalazioni circostanziate per intervenire più incisivamente. In relazione allo zuccheraggio il Governo non desiste dal richiederne il divieto anche se appare prevalente l'orientamento opposto per via dei forti interessi in tal senso dei paesi che si caratterizzano per condizioni climatiche diverse dall'Italia. L'Italia si oppone inoltre alla distillazione, essendo già discesa nel 1998 ai limiti che avrebbe dovuto raggiungere nel 2000.

Rilevando l'esigenza di una riforma del Ministero delle politiche agricole idonea a trasformarlo in un'agile struttura di raccordo, fra l'altro, fra le regioni e l'Unione europea, l'oratore precisa altresì come le intese definite in materia di pesca siano ascrivibili all'esigenza di consentire il ripopolamento del mare, obiettivo in relazione al quale viene prevista una riduzione del tonnello del naviglio e dei periodi di pesca. Il Ministro osserva tuttavia come il riconoscimento all'Italia di quote inferiori alle effettive necessità, sia per il latte che per i permessi di pesca, in occasione dei negoziati del 1984, sia tra l'altro riconducibile alla presentazione da parte degli operatori interessati di dati volutamente sottostimati per timore di eventuali oneri fiscali.

L'oratore preannuncia inoltre iniziative stringenti per verificare la correttezza del comportamento del personale del suo Ministero.

Il ministro Pinto ringrazia quindi il senatore Pappalardo per le espressioni di apprezzamento ed in relazione ai suoi quesiti sottolinea in primo luogo l'impegno profuso per accompagnare l'agricoltura italiana dalla fase dell'assistenza alla fase dell'impresa. Tale trasformazione in atto viene peraltro ben rappresentata dalla riduzione della dotazione finanziaria dell'AIMA, passata da 1250 agli attuali 350 miliardi di lire. La trasformazione in imprese è resa peraltro più difficile dalla frammentazione degli appezzamenti, con una media italiana di cinque ettari per ogni azienda agricola a fronte della media europea di circa diciotto ettari. L'oratore sottolinea inoltre l'importanza del cosiddetto «tavolo agricolo», necessario per realizzare il concerto con gli altri Ministeri che si rende sempre più frequentemente necessario, anche in relazione dei rapporti con l'Unione europea, dove spesso i paesi sono chiamati a trattare sulle questioni agricole a livello di Capi del Governo. La liberalizzazione dei prezzi costituisce la strada obbligata e da essa dipende anche la riduzione dei costi. Le incertezze su tale prospettiva e l'inadeguatezza degli strumenti disponibili costituiscono i motivi di insoddisfazione del Governo italiano in merito alla riforma della PAC essendo invece condivisibili gli obiettivi generali indicati dalla Commissione europea. Si tratta in altri termini di incidere con maggiore determinazione sugli attuali squilibri che investono i rapporti fra le regioni, fra i prodotti e fra i produttori. In base all'attuale sistema, ad esempio, dei circa 10.000 miliardi di lire destinati all'Italia l'80 per cento delle risorse va al 10 per cento dei produttori.

In relazione ai patti territoriali, alla legge 488 del 1992 e ad altre misure di incentivazione, la Commissione obietta che le imprese agricole beneficiano già di altre forme di sostegno di carattere settoriale. L'Italia, tuttavia, non si è rassegnata, i negoziati sono ancora in corso e tra l'altro si dovrà chiarire che i patti territoriali non costituiscono un aiuto di Stato. Per quanto concerne l'olio di oliva, a seguito della segnalazione da parte di alcuni soggetti interessati, la Commissione ha inviato una nota in relazione al disegno di legge che è stato recentemente approvato dal Senato e che si trova all'esame della Camera dei deputati, osservando che esso inficia i principi di correttezza e concorrenza. A tale proposito il Ministro afferma che si accinge a replicare alla Commissione europea assicurandola che il suddetto provvedimento non determina distorsioni della concorrenza.

Rispondendo al senatore Nava l'oratore sottolinea di non aver voluto sottostimare l'importanza della tutela dell'ambiente e ribadisce l'esigenza di creare nelle zone rurali delle occasioni di reddito assicurando altresì delle condizioni idonee a tutelare i cosiddetti «prodotti di nicchia». In tale contesto rientra anche il decreto legislativo pubblicato lo scorso 5 giugno, che contribuisce ad affrontare il tema dell'agricoltura tenendo conto dei profili ambientali, imprenditoriali e culturali. In relazione alle biotecnologie, che interessano l'agricoltura fin dalle sue origini, i problemi più delicati si pongono in merito all'utilizzo delle modificazioni genetiche, che richiedono un quadro normativo che ne disciplini l'impiego e la ricerca. In tale ambito rientra la direttiva europea sull'etichettatura recentemente approvata e gli sforzi per la ricerca compiuti dallo stesso Ministero per le politiche agricole, che ha stanziato per il settore delle biotecnologie 75 miliardi conseguendo risultati che sono stati apprezzati anche dagli Stati Uniti.

Il ministro Pinto risponde infine al presidente Bedin rilevando di aver ottenuto dal Ministro degli affari esteri la realizzazione di un osservatorio sulle produzioni agricole nel Mediterraneo e sottolineando come sia necessario affrontare la sfida della diversificazione dei prodotti in relazione alla quale costituisce una opportuna iniziativa anche l'istituzione dei distretti alimentari.

Osservando che si è cercato di realizzare delle intese a livello di Stati mediterranei dell'Unione europea, le quali vengono tuttavia poste in discussione quando subentrano dei conflitti di interesse, l'oratore conclude dichiarando la propria disponibilità a tornare ad incontrare la Giunta per approfondire ulteriormente le suddette problematiche.

Il presidente BEDIN ringrazia il ministro Pinto e, attesi gli impegni dell'Assemblea, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 9 GIUGNO 1998

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

La seduta inizia alle ore 11,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60^a, 0065^o)

Il Presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PERMANENTE PER L'ACCESSO
(A008 000, B60^a, 0038^o)

Il Presidente Francesco STORACE avverte che il Presidente della Camera dei deputati gli ha comunicato di aver chiamato a far parte della Commissione i deputati Maurizio Balocchi e Mario Borghezio, in sostituzione, rispettivamente, dei colleghi Caparini e Faustinelli, dimissionari.

Comunica altresì di aver chiamato il deputato Maurizio Balocchi a far parte della Sottocommissione permanente per l'Accesso, su designazione del Gruppo di appartenenza, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Regolamento interno. Comunica infine di aver chiamato a far parte di quella Sottocommissione, parimenti su designazione del Gruppo di appartenenza, anche il deputato Alberto Gagliardi, in sostituzione del collega Taradash, dimessosi tempo addietro dall'organismo plenario.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A007 000, B60^a, 0035^o)*

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che era per oggi previsto l'esame del Piano per la trasformazione di una rete RAI in emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie. Sono tuttavia in corso votazioni al Senato: inoltre, il gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo gli ha richiesto di differire la seduta, anche in riferimento ad impegni connessi con la repentina scomparsa del Presidente della provincia di Roma.

Rinvia pertanto la seduta a dopodomani, giovedì 11 giugno 1998, alle ore 13,30 con il medesimo ordine del giorno. Si intende rinviata a data da destinarsi anche la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che era convocata al termine della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 11,35.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MARTEDÌ 9 GIUGNO 1998

Presidenza del Presidente

Franco FRATTINI

indi del Vice Presidente

Andrea PAPINI

La seduta inizia alle ore 20,50.

AUDIZIONE DEL DIRETTORE DEL SISMI

(R047 000, B65^a, 0011^o)

Il Presidente Franco FRATTINI, prima di dare la parola al direttore del SISMI per la prevista audizione, comunica che il Comitato, dando seguito alle determinazioni assunte nella seduta del 21 maggio 1998, procederà nelle prossime settimane alle audizioni dei Ministri dell'interno e della difesa con riferimento al ruolo svolto dai servizi di informazione e sicurezza nelle vicende concernenti la scomparsa dall'Italia di Gelli, di Cuntrera e di Siciliano ed alla funzione istituzionale che in casi del genere attualmente è attribuita agli organismi informativi.

Il Comitato procede quindi all'audizione del direttore del SISMI, Ammiraglio BATTELLI, il quale, dopo una breve illustrazione, risponde alle domande ed alle richieste di chiarimenti formulate dai membri del Comitato.

La seduta termina alle ore 21,40.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 GIUGNO 1998

84^a seduta

Presidenza del senatore

ANDREOLLI

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'Università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 14,45.

(255-931-980-1022-1037-1066-1174-1607-B) Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Di Orio ed altri; Pera ed altri; Bergonzi; Milio; Martelli; Campus ed altri; Manis ed altri; modificato dalla Camera dei deputati ed unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Poli Bortone e Napoli; Poli Bortone; Sbarbati; Palumbo ed altri; Bielli ed altri
(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti: favorevole sul testo, non ostante sugli emendamenti)

Il relatore ANDREOLLI dà conto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo già approvato dal Senato: si tratta di novità radicali, che tuttavia non suscitano rilievi di ordine costituzionale. Al riguardo propone un parere favorevole.

Quanto agli emendamenti, ritiene che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza.

Il sottosegretario GUERZONI riassume le più importanti innovazioni introdotte dalla Camera dei deputati: rispetto al testo del Senato, che prevedeva l' idoneità nazionale e prove comparative locali, le disposizioni in esame prefigurano una soluzione più netta, fondata su concorsi banditi da ciascun Ateneo avuto riguardo alle rispettive vacanze di organico e alle proprie disponibilità finanziarie. Vi sono forme adeguate di garanzia sulla verifica della qualità scientifica dei candidati e si persegue nel complesso un notevole snellimento nelle procedure di concorso, tanto più utile in previsione di un consistente esodo di personale di ruolo nei prossimi anni. Egli si sofferma quindi sull'emendamento 0.1.2, che prevede un ruolo unico, incidendo pertanto sullo *status* dei professori universitari piuttosto che sulla disciplina del reclutamento.

La Sottocommissione conviene nel formulare un parere favorevole sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati e un parere non ostativo sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

(3309) Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1998, n. 166, recante proroga del termine per la conclusione della gara per la scelta del terzo gestore delle comunicazioni radiomobili

(Parere alla 8ª Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore BESOSTRI, la Sottocommissione esprime un parere di nulla osta sul provvedimento in titolo.

(961) CARCARINO ed altri. – Norme per l'assunzione nei ruoli degli operai della Difesa del personale con contratto individuale addetto ai servizi generali e alle lavorazioni nonché del personale delle ditte e delle cooperative assuntrici di servizi generali e manovalanza del Ministero della difesa

(Parere alla 4ª Commissione su emendamenti al nuovo testo: contrario)

Il relatore ANDREOLLI ricorda i pareri negativi resi sul disegno di legge e sul nuovo testo: gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito non si sottraggono alle censure rivolte alle altre disposizioni, in quanto contrastanti verso il principio di buon andamento delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 97 della Costituzione.

Conviene la Sottocommissione

(3288) Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione: rimessione alla sede plenaria)

Su richiesta del relatore BESOSTRI, l'esame del disegno di legge è rimesso alla sede plenaria.

(2793-B/bis) Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati il 12 dicembre 1997, dell'articolo 15 del disegno di legge d'iniziativa governativa. Approvato dal Senato e modificato – nella parte stralciata – dalla Camera dei deputati (Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Il relatore ANDREOLLI illustra le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati e propone di esprimere un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(Doc. XXII, n. 46) BOSI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla sicurezza del sistema ferroviario
(Parere alla 8ª Commissione: non ostativo)
(R162 000, C08ª, 0002ª)

Il relatore MAGNALBÒ propone un parere di nulla osta, che viene condiviso dalla Sottocommissione.

(3246) Disciplina delle «strade di vino», approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Poli Bortone ed altri; Simeone; Peretti; Malagnino ed altri (Parere alla 9ª Commissione su emendamenti: rinvio dell'esame)

Su proposta del presidente ANDREOLLI, l'esame degli emendamenti è rinviato ad altra seduta.

(1375) DE CAROLIS ed altri. – Legge quadro sul riordino del sistema fieristico italiano

(1775) MACONI ed altri. – Legge quadro sull'ordinamento del sistema fieristico

(2129) MANTICA ed altri. – Legge quadro sull'ordinamento del sistema fieristico

(2204) SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Norme per lo svolgimento di attività fieristiche
(Parere alla 10ª Commissione su nuovo testo unificato ed emendamenti: favorevole condizionato e con osservazioni)

Il relatore PINGGERA considera complessivamente eccessivo il dettaglio normativo del testo, sia riguardo alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, la cui competenza primaria esige un'apposita clausola di salvaguardia, sia per le regioni a statuto ordinario, per le quali non può comunque essere travalicato il limite della legislazione di principio.

Il presidente ANDREOLLI ricorda il parere precedente, nel quale era già stata segnalata la questione della compatibilità con la competenza primaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il senatore BESOSTRI osserva che il decreto legislativo n. 212 del 1998 affida allo Stato il riconoscimento della qualifica internazionale delle fiere e la determinazione del relativo calendario. Si sofferma quindi sull'articolo 10, ritenendo improprio e illegittimo prevedere come obbligatoria per le regioni la trasformazione degli enti.

La Sottocommissione, quindi, conviene di esprimere un parere favorevole, a condizione che sia inserita nel testo una clausola di salvaguardia delle competenza primaria attribuita in materia da norme di rango costituzionale e da disposizioni di attuazione diretta delle medesime alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché a condizione che l'articolo 10 sia riformulato nel senso di prevedere come facoltà e non già come obbligo la trasformazione degli enti da parte delle regioni. Si conviene inoltre di raccomandare alla Commissione di merito una riformulazione complessiva del testo tale da configurare una legislazione di principio e non una normativa di dettaglio per le regioni a statuto ordinario. Quanto agli emendamenti, si conviene di rinviare alle indicazioni formulate sul testo.

(2817) GAMBINI ed altri. – Disciplina del rapporto di agenzia assicurativa

(3130) DEMASI ed altri. – Riforma del rapporto di Agenzia di assicurazione
(Parere alla 10^a Commissione: non ostativo)

Il relatore MUNDI riferisce congiuntamente sui disegni di legge in titolo e propone un parere non ostativo, che viene condiviso dalla Sottocommissione.

(2049-A) SMURAGLIA ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipici»

(Parere alla 11^a Commissione su testo ed emendamenti: non ostativo)

Il relatore MAGGIORE illustra il testo proposto a suo tempo dalla Commissione di merito all'Assemblea e richiama l'attenzione sul parere reso in origine dalla Giunta per gli affari delle comunità europee, nel quale in particolare si raccomandava il coordinamento con altri testi normativi. Propone quindi di esprimere un parere di nulla osta sia sul testo che sugli emendamenti.

La Sottocommissione consente.

- (2819) *Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale*
- (2877) *PELELLA ed altri. - Riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale*
- (2940) *MANFROI ed altri. - Riforma degli istituti di patronato*
- (2950) *MINARDO. - Norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale*
- (2957) *BONATESTA ed altri. - Norme regolanti gli istituti di patronati di patronato ed assistenza sociale*
- (Parere alla 11^a Commissione su testo unificato ed emendamenti: favorevole con osservazioni)

Il relatore MAGGIORE dà conto del testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito, che persegue finalità apprezzabili e condivisibili. Al riguardo propone un parere favorevole e sugli emendamenti relativi un parere di nulla osta.

Il senatore ROTELLI osserva che la materia dell'assistenza sociale è di competenza regionale.

Il senatore BESOSTRI esclude la competenza regionale quanto meno per i patronati all'estero.

Il presidente ANDREOLLI propone un parere favorevole sul testo unificato e sugli emendamenti, con la raccomandazione di verificare puntualmente la compatibilità della normativa con il decreto legislativo n. 112 del 1998, recante trasferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali.

La Sottocommissione consente.

(3299) *Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*

(Parere alla 12^a Commissione: rinvio dell'esame)

Su proposta del presidente ANDREOLLI l'esame del disegno di legge è rinviato alla seduta successiva.

La seduta termina alle ore 15,25.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 9 GIUGNO 1998

125^a Seduta*Presidenza del Senatore*

FERRANTE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica, Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,20.

(251) DI ORIO ed altri. – Riforma delle professioni infermieristiche

(431) CARCARINO ed altri. – Riforma delle professioni sanitarie non mediche

(744) LAVAGNINI. – Riforma delle professioni infermieristiche

(1648) DI ORIO ed altri. – Istituzione della dirigenza infermieristica

(1619) SERVELLO ed altri. – Disposizioni di modifica dell'ordinamento della professione infermieristica ed istituzione del corso biennale per il conseguimento della laurea in scienze infermieristiche

(2019) TOMASSINI ed altri. – Riforma delle professioni sanitarie non mediche

(Parere all'Assemblea su emendamento: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI ricorda che la Sottocommissione, in una precedente seduta, ha espresso parere contrario sull'articolo 6 del testo unificato; sono stati trasmessi successivamente dall'Assemblea alcuni emendamenti, tra cui l'emendamento 6.1 di soppressione del comma 2 dell'articolo 6, la cui approvazione, secondo la Commissione, avrebbe comportato il superamento della contrarietà sul testo dell'articolo. Per viene ora l'emendamento 6.3 (nuovo testo), di riformulazione del comma 2 dell'articolo citato, che, consentendo alle regioni di istituire, nell'ambito del proprio bilancio e modificando compensativamente le piante organiche, nuove qualifiche di dirigente sanitario, sembra comunque idoneo a superare la contrarietà precedentemente espressa. Dopo aver precisato che il parere trasmesso dal Tesoro suggerisce che venga

indicato che dall'istituzione delle aree dirigenziali non derivi alcun onere sul bilancio dello Stato, ritiene che la formulazione dell'emendamento individua comunque una facoltà per le regioni da esercitarsi nell'ambito del proprio bilancio e che, quindi, la Sottocommissione possa esprimere parere di nulla osta.

Il senatore MARINO, pur precisando che l'emendamento non presenta rilievi di ordine finanziario per il bilancio dello Stato, ritiene incongruo prevedere che la facoltà di istituire nuove qualifiche dirigenziali sia affidata alle Regioni nell'ambito del proprio bilancio, dato che la spesa graverebbe sulle aziende sanitarie e che, comunque, le Regioni già potrebbero operare in tal senso.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

(255-931-980-1022-1037-1066-1174-1607-B) Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Di Orio ed altri; Pera ed altri; Bergonzi; Milio; Martelli; Campus ed altri; Manis ed altri; modificato dalla Camera dei deputati ed unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Poli Bortone e Napoli; Sbarbati; Palumbo ed altri; Birelli ed altri)
(Parere alla 7ª Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta di un disegno di legge già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei deputati, recante norme per il reclutamento di ricercatori e professori di ruolo nelle Università. Segnala che non è chiaro se, nella definizione delle procedure per la nomina, le indicazioni relative all'inserimento in ruolo degli idonei consentano una effettiva autonomia finanziaria degli Atenei: è stabilito, infatti, che il regolamento del Governo debba prevedere che gli idonei nelle procedure di valutazione comparativa abbiano titolo alla nomina in ruolo entro il termine di tre anni (articolo 2, comma 1, lettera g). Inoltre, l'articolo 5, recante norme transitorie, precisa che le commissioni possono proporre fino a tre idonei (a regime il numero è di due), per i posti banditi entro il primo biennio. Al riguardo, precisa che il parere del Tesoro sul disegno di legge in titolo è di nulla osta.

Il sottosegretario GUERZONI, rispondendo alle osservazioni del relatore, sottolinea che la formulazione dell'articolo 2, comma 1 lettera g) intende definire il periodo entro il quale gli idonei hanno titolo, ma non diritto, ad essere nominati in ruolo. Il combinato disposto di tale disposizione e della soppressione prevista all'articolo 6 comma 1 lettera a), consente di escludere che la nomina degli idonei sia un obbligo, ma essa diviene una facoltà per le università nell'ambito della propria autonomia finanziaria e disponibilità di bilancio. Precisa infine che il regolamento di cui all'articolo 1 si atterrà a tale interpretazione.

Il relatore FERRANTE, dopo aver precisato di ritenere esaurienti i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata del relatore.

La seduta termina alle ore 15,40.

ISTRUZIONE (7^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 9 GIUGNO 1998

66^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 12^a Commissione:

(3299) Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 10 giugno 1998, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).
- SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo (203).
- BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (554).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali (1388-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 settembre 1997, degli articoli 16, 17 e 18 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- LUBRANO DI RICCO ed altri. - Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (1369).
- e della petizione n. 139 ad essi attinente

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati GASPERONI ed altri. - Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni (3090) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MARINI. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali (134).

- UCCHIELLI ed altri. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti locali (576).
- DIANA Lino ed altri. - Modifica della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali (866).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di giustizia amministrativa (2934).
- BESOSTRI ed altri. - Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti (2912).
- LO CURZIO ed altri - Nuove norme sul processo amministrativo (3179).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri*).
- BERTONI - Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione (3229).

VII. Esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998 (3234).
- Modifica all'articolo 48 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero (2509-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, il 4 giugno 1997, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Tremaglia ed altri e Delfino Teresio, modificato dal Senato della Repubblica, in prima deliberazione, l'11 marzo 1998, approvato senza modificazioni dalla Camera dei deputati, nuovamente in prima deliberazione, il 1 aprile 1998*).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).

- Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio e rinnovo dei passaporti (3217).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di attività produttive (3233) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto ministeriale del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante variazione dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri (n. 265).
- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di approvazione e rilascio pareri da parte dei Ministeri vigilanti delle delibere assunte dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 10 giugno 1998, ore 8,30, 15 e 20,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELI. – Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1293).
- MILIO ed altri. – Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n.195, e successive modificazioni, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3025).
- ZECCHINO ed altri. – Modifiche da apportare al Capo terzo della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante nuove modalità di elezione dei magistrati al Consiglio superiore della magistratura (3089).
- PERA ed altri. – Elezione dei componenti magistrati al Consiglio superiore della magistratura (3138).
- FASSONE ed altri. – Modifiche della normativa sul sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura (3154).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PELLEGRINO. – Modifica dell'articolo 407 del codice di procedura penale concernente i termini di durata massima delle indagini preliminari (3081).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 10 giugno 1998, ore 15

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Istituzione di un Fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica bilaterale per la sicurezza nucleare nei Paesi dell'Europa orientale (3108).
- Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonchè di alloggi per il personale (3119)
- Deputati TREMAGLIA ed altri. – Modifiche alla legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero (3259) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione del disegno di legge:

- Partecipazione italiana alla XI ricostituzione delle risorse dell'IDA (*International Development Association*) (3216).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Protocollo, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, della Convenzione sull'uso della tecnologia dell'informazione nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, concluso in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea (2995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995 (2996) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, con allegato, fatto a Roma il 13 novembre 1997 (3058).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'educazione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica di Estonia, fatto a Tallin il 22 maggio 1997 (3077).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 9 giugno 1997 (3092).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica del Sud Africa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 16 novembre 1995 (3114).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione e relazioni cinematografiche fra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese, con allegato, fatto a Lisbona il 19 settembre 1997 (3118).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Nuova Zelanda concernente la coproduzione cinematografica, con allegato, fatto a Roma il 30 luglio 1997 (3140).
- Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle scuole svizzere in Italia e dalle scuole italiane in Svizzera, per l'ammissione alle istituzioni universitarie dei due Paesi, effettuato a Roma il 22 agosto ed il 6 settembre 1996 (3148) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. - Norme in materia di cooperazione allo sviluppo (166).
- PREIONI. - Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri (402).
- MANTICA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo (1141).
- RUSSO SPENA ed altri. - Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (1667).
- BOCO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (1900).
- BEDIN ed altri. - Disciplina del volontariato internazionale (2205).
- PROVERA e SPERONI. - Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo (2281).
- SALVI ed altri. - Riforme della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2453).
- BOCO ed altri. - Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (2494).
- ELIA ed altri. - Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (2781).
- Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2989).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 10 giugno 1998, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis, del Regolamento, del seguente atto:
 - Schema di decreto interministeriale concernente la disciplina della distruzione delle scorte di mine antipersona (n. 263).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis, del Regolamento, del seguente atto:

- Programma pluriennale di A/R SM Marina 023/98 - relativo al progetto di ammodernamento del dispositivo di sorveglianza costiera, sviluppo e realizzazione del primo sistema (n. 268).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CARCARINO ed altri. - Norme per l'assunzione nei ruoli degli operai della Difesa del personale con contratto individuale addetto ai servizi generali e alle lavorazioni nonchè del personale delle ditte e delle cooperative assuntrici di servizi generali e manovalanza del Ministero della difesa (961).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 10 giugno 1998, ore 15

Procedure informative

Indagine conoscitiva sulla funzionalità, sull'efficacia e sul coordinamento dei diversi strumenti delle politiche pubbliche delle aree depresse:

- Audizione del Ministro dei trasporti e della navigazione.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 10 giugno 1998, ore 15,30

In sede consultiva

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (2793-ter) (Risultante dallo

stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5^a e 6^a riunite).

- CUSIMANO ed altri. - Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato (282).
- FIRRARELLO e RONCONI. - Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri (1181).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizione per facilitare la locazione o l'acquisto dell'abitazione da parte delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali (3142) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pepe Antonio ed altri, e Rodeghiero ed altri*).
- SERENA. - Norme per la tutela delle esigenze abitative dei giovani che intendono contrarre matrimonio (2174).
- SPECCHIA. - Norme per l'attuazione del diritto alla casa per le giovani coppie (3166).

(Rimessi, il 7 aprile 1998, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea, a norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria (3158) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PIERONI ed altri. - Norme per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie e per la regolamentazione della finanza etica (2588).
- DEBENEDETTI. - Privatizzazione delle banche controllate da fondazioni/associazioni (863).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CAMO ed altri. - Adeguamento economico e normativo delle pensioni dei grandi invalidi di guerra plurimutilati (605).

- CASTELLANI Pierluigi. - Nuovi criteri di valutazione del danno anatomo-funzionale ai fini dell'attribuzione della pensione di guerra (683).
- VALLETTA. - Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra con riassetto dell'indennità di assistenza e di superinvalidità (1098).
- VEGAS ed altri. - Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1153).
- BEDIN ed altri. - Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1361).

IV. Esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione (3288) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 (2793-B/bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dalla Camera dei deputati il 12 dicembre 1997, dell'articolo 15 del disegno di legge d'iniziativa governativa. Approvato dal Senato e modificato - nella parte stralciata - dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del presidente dell'Ente Banca Nazionale delle Comunicazioni (n. 73).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 10 giugno 1998, ore 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studi di istruzione secondaria superiore (n. 261).

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- Finanziamento del terzo piano annuale di attuazione dei piani triennali di edilizia scolastica, di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni (3274).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- TERRACINI. - Contributo straordinario in favore dell'Ente autonomo del teatro comunale dell'Opera di Genova (234).
- ROGNONI ed altri. - Interventi a sostegno dell'attività del teatro «Carlo Felice» di Genova e dell'Accademia nazionale Santa Cecilia di Roma (3136).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali (3167).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- ROGNONI ed altri. - Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (3191).

In sede redigente

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo (255-931-980-1022-1037-1066-1174-1607-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Di Orio ed altri; Pera ed altri; Bergonzi; Milio; Martelli; Campus ed altri; Manis ed altri; modificato dalla Camera dei deputati ed unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Poli Bortone e Napoli; Poli Bortone; Sbarbati; Palumbo ed altri; Billi ed altri*).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 10 giugno 1998, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Piano di riordino del comparto di cabotaggio del Gruppo Finmare (n. 259).

In sede referente

Esame del seguente documento:

- BOSI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla sicurezza del sistema ferroviario (*Doc. XXII*, n. 46).

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Interventi nel settore dei trasporti (2206-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Piano triennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato (3237).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di rilancio del trasporto ferroviario, merci e passeggeri, nell'ambito dell'attuazione del piano di impresa 1997-2000, con particolare riguardo ai problemi della sicurezza, alla riorganizzazione del servizio e agli obiettivi strategici: dibattito conclusivo.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 10 giugno 1998, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- UCCHIELLI. - Disciplina delle «strade del vino» italiano (570).
- FERRANTE ed altri. - Disciplina delle «strade del vino italiano» (2084).
- Disciplina delle «strade del vino» (3246) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri, Poli Bortone ed altri, Simeone, Peretti, Malagnino ed altri*).

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998 (3234).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 10 giugno 1998, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- CAPONI. - Disciplina delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea e dell'attività di centro d'immersioni subacquee e di centro di addestramento subacqueo (1063).

- BARRILE ed altri. - Disciplina della professione di guida subacquea (2080).

In sede referente

- I. Esame congiunto dei disegni di legge:
 - GAMBINI ed altri. - Disciplina del rapporto di agenzia assicurativa (2817).
 - DEMASI ed altri. - Riforma del rapporto di Agenzia di assicurazione (3130).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
 - DE CAROLIS ed altri. - Legge-quadro sul riordino del sistema fieristico italiano (1375).
 - MACONI ed altri. - Legge-quadro sull'ordinamento del sistema fieristico (1775).
 - MANTICA ed altri. - Legge quadro sull'ordinamento del sistema fieristico (2129).
 - SELLA di MONTELUCE ed altri. - Norme per lo svolgimento delle attività fieristiche (2204).

In sede consultiva su atti del Governo

- Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
- Schema di ripartizione del capitolo 1608, iscritto nell'ambito della unità previsionale «Contributi ad enti ed altri organismi» dello stato di previsione per l'anno finanziario 1998 del Ministero del commercio con l'estero (n. 264).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 10 giugno 1998, ore 15

Sui lavori della Commissione

- I. Comunicazioni del Presidente sulla proposta di indagine conoscitiva riguardante la Centrale ENEL di Montalto di Castro.
- II. Comunicazioni sull'esito dell'incontro della Commissione per l'occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo con le Commissioni omologhe dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, tenutosi a Bruxelles nei giorni 2 e 3 giugno.

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Norme di tutela dei lavori «atipici» (2049) - *(Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 23 aprile 1998).*
- BEDIN ed altri. - Norme sulla mutualità volontaria e sull'assistenza integrativa (799) *(limitatamente all'articolo 4, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 28 aprile 1998).*
- MURINEDDU ed altri. - Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte (2966).
- BONATESTA. - Modifica dell'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di pensioni di inabilità e assegni di invalidità (2393).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BESSO CORDERO ed altri. - Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (2700).
- BONATESTA ed altri. - Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCONI e PERUZZOTTI. - Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari (1212).
- SMURAGLIA ed altri. - Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per favorire il lavoro carcerario (3157).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale (2819).
 - PELELLA ed altri. - Riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale (2877).
 - MANFROI ed altri. - Riforma degli istituti di patronato (2940).
 - MINARDO. - Norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale (2950).
 - BONATESTA ed altri. - Norme regolanti gli istituti di patronato ed assistenza sociale (2957).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 10 giugno 1998, ore 15 e 20,30

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:
 - Schema di regolamento per la semplificazione delle procedure di autorizzazione e commercializzazione dei presidi medico-chirurgici (n. 257).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:
 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000 (n. 260).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (3299) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 10 giugno 1998, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- VELTRI ed altri. – Norme per la semplificazione delle procedure in materia di costruzioni in zone sismiche (2344).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 10 giugno 1998, ore 13,30

Esame del disegno di legge A.S. 3163, recante: «Autonomia statutaria della Regione Sardegna in materia di forma di governo».

Esame del disegno di legge A.S. 1874, recante: «Disciplina delle attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi
per la ricostruzione del Belice**

Mercoledì 10 giugno 1998, ore 14,30

Procedure informative

Indagine conoscitiva sullo stato della ricostruzione nella Valle del Belice:

– Programma delle audizioni.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

Mercoledì 10 giugno 1998, ore 13,30

Incontro con la Commissione per le pari opportunità.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
Consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale
ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94

Mercoledì 10 giugno 1998, ore 12,30

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, del Sottosegretario di Stato per il tesoro, bilancio e programmazione economica, prof. Giorgio Macciotta, in relazione allo schema di regolamento recante la disciplina per la fusione dell'ISPE e dell'ISCO in un unico istituto (Istituto di studi ed analisi economica - ISAE).
